



# **COMUNE DI VILLA GUARDIA**

*PROVINCIA DI COMO*

## **REGOLAMENTO di CONTABILITÀ**

*adottato ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000,  
modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 ed  
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale  
n. 3 in data 11.03.2016*

# **INDICE**

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### ***Sezione n. 1 – Principi generali***

- Art. 1 – Finalità del regolamento
- Art. 2 – Principi del regolamento
- Art. 3 – Servizio finanziario
- Art. 4 – Competenze del Servizio finanziario
- Art. 5 – Servizio economato

### ***Sezione n. 2 – Sistema di bilancio***

- Art. 6 – Finalità del sistema di bilancio
- Art. 7 – I livelli dei documenti di bilancio
- Art. 8 – Relazione di inizio mandato
- Art. 9 – Relazione di fine mandato

## **TITOLO II – PROGRAMMAZIONE E BILANCIO**

### ***Sezione n. 1 – I documenti di programmazione***

- Art. 10 – La programmazione
- Art. 11 – Il Documento Unico di Programmazione
- Art. 12 – Sezione strategica del DUP
- Art. 13 – Sezione operativa del DUP
- Art. 14 – I programmi di spesa della sezione operativa
- Art. 15 – Programma triennale dei lavori pubblici
- Art. 16 – Programmazione triennale del fabbisogno di personale
- Art. 17 - Programmazione delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare
- Art. 18 – Programma degli incarichi di collaborazione
- Art. 19 – Processo di predisposizione e approvazione del DUP
- Art. 20 – Nota di aggiornamento al DUP

### ***Sezione n. 2 – I documenti di previsione***

- Art. 21 – Bilancio di previsione finanziario e relativi allegati
- Art. 22 – Processo di formazione del bilancio
- Art. 23 – Conoscenza dei contenuti del bilancio e dei suoi allegati

### ***Sezione n. 3 – I documenti della programmazione esecutiva***

- Art. 24 – Piano Esecutivo di Gestione
- Art. 25 – Struttura del Piano Esecutivo di Gestione
- Art. 26 – Obiettivi di gestione
- Art. 27 – Risorse finanziarie
- Art. 28 – Processo di formazione del PEG
- Art. 29 – Pareri sul Piano Esecutivo di Gestione
- Art. 30 – Piano degli indicatori di bilancio

## **TITOLO III – LA GESTIONE**

- Art. 31 – Principi contabili della gestione

### ***Sezione n. 1 – Gestione delle entrate***

- Art. 32 – Le fasi di gestione dell'entrata
- Art. 33 – Accertamento
- Art. 34 – Riscossione
- Art. 35 – Versamento
- Art. 36 - Incaricati interni alla riscossione

### ***Sezione n. 2 – Gestione delle spese***

- Art. 37 - Le fasi di gestione della spesa
- Art. 38 - Impegno
- Art. 39 - Impegni automatici
- Art. 40 - Validità dell'impegno di spesa
- Art. 41– Prenotazione d'impegno
- Art. 42– Impegni relativi a spese di investimento
- Art. 43– Impegni pluriennali
- Art. 44– Lavori pubblici di somma urgenza
- Art. 45 - Registro delle fatture
- Art. 46 - Liquidazione
- Art. 47 – Liquidazione tecnico-amministrativa
- Art. 48 – Liquidazione contabile
- Art. 49 – Regolarità contributiva

Art. 50 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 51 – Ordinazione e pagamento

Art. 52 – Pagamenti in conto sospesi

### **Sezione n. 3 – Le variazioni nel corso della gestione**

Art. 53 – Variazioni di bilancio

Art. 54 – Procedura per la variazione di bilancio

Art. 55 – Assestamento generale di bilancio

Art. 56 – Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione

Art. 57 – Variazioni di competenza dei responsabili di servizio

Art. 58 – Prelevamenti dai fondi di riserva

## **TITOLO IV – PARERI, CONTROLLI, SEGNALAZIONI**

### **Sezione n. 1 – Pareri e visti**

Art. 59 – Parere di regolarità tecnica

Art. 60 – Parere e visto di regolarità contabile

Art. 61 – Attestazione della copertura finanziaria della spesa

Art. 62 – Segnalazioni obbligatorie del responsabile del Servizio finanziario

Art. 63 – Inammissibilità e improcedibilità delle deliberazioni

### **Sezione n. 2 – Salvaguardia equilibri e debiti fuori bilancio**

Art. 64 – Finalità del controllo sugli equilibri finanziari

Art. 65 – Salvaguardia degli equilibri di bilancio

Art. 66 – Provvedimenti del consiglio in ordine ai programmi e agli equilibri di bilancio

Art. 67 – Debiti fuori bilancio

Art. 68 – Procedura per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio

## **TITOLO V – INVESTIMENTI E INDEBITAMENTO**

Art. 69 – Programmazione degli investimenti

Art. 70 – Fonti di finanziamento

Art. 71 – Ricorso all'indebitamento

## **TITOLO VI – SERVIZIO DI ECONOMATO**

Art. 72 – Affidamento del servizio di tesoreria

Art. 73 – Attività dell'economato

Art. 74 – Spese economali

Art. 75 – Anticipazioni all'economato

Art. 76 – Rimborsi delle somme anticipate

Art. 77 – Responsabilità

Art. 78 – Controllo del servizio economato

Art. 79 – Conto della gestione

## **TITOLO VII – LA TESORERIA**

Art. 80 – Affidamento del servizio di tesoreria

Art. 81 – Attività connesse alla riscossione delle entrate

Art. 82 – Attività connesse al pagamento delle spese

Art. 83 – Anticipazione di tesoreria

Art. 84 – Contabilità del servizio di tesoreria

Art. 85 – Gestione di titoli e valori

Art. 86 – Responsabilità del Tesoriere e vigilanza

Art. 87 – Verifiche ordinarie e straordinarie di cassa

## **TITOLO VIII – LA RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE**

### **Sezione n. 1 – Le scritture contabili**

Art. 88 – Finalità del sistema di scritture contabili

Art. 89 – Contabilità finanziaria

Art. 90 – Contabilità patrimoniale

Art. 91 – Contabilità economica

### **Sezione n. 2 – Il rendiconto**

Art. 92 – Rendiconto della gestione

Art. 93 – Conto del bilancio

Art. 94 – Risultati finanziari

Art. 95 – Conto economico

Art. 96 – Conti economici di dettaglio

Art. 97 – Stato patrimoniale

### **Sezione n. 3 – Modalità di formazione del rendiconto**

Art. 98 – Conto del tesoriere

Art. 99 – Conto degli agenti contabili interni

Art. 100 – Conto del consegnatario di azioni

- Art. 101 – Conto degli agenti contabili esterni
- Art. 102 – Resa del conto della gestione
- Art. 103 – Parificazione dei conti della gestione
- Art. 104 – Rendiconto contributi straordinari
- Art. 105 – Relazioni finali di gestione dei responsabili dei servizi
- Art. 106 – Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi
- Art. 107 – Relazione sulla gestione
- Art. 108 – Approvazione del rendiconto. Pubblicità
- Art. 109 – Trasmissione alla corte dei conti
- Art. 110 – Il controllo della gestione

**Sezione n. 4 – Bilancio consolidato**

- Art. 111 – Bilancio consolidato

**TITOLO IX – PATRIMONIO E INVENTARI**

**Sezione n. 1 – Patrimonio**

- Art. 112 – Classificazione del patrimonio
- Art. 113 – Gestione del patrimonio
- Art. 114 – Valutazione del patrimonio

**Sezione n. 2 – Inventari**

- Art. 115 – Inventari
- Art. 116 – Inventari dei beni immobili
- Art. 117 – Inventari dei beni mobili
- Art. 118 – Tenuta ed aggiornamento degli inventari

**Sezione n. 3 – Beni mobili**

- Art. 119 – Classificazione dei beni mobili
- Art. 120 – Beni mobili non inventariabili
- Art. 121 – Universalità di beni mobili
- Art. 122 – Consegnatari e sub-consegnatari dei beni. Qualifica
- Art. 123 – Compiti, divieti ed obblighi dei consegnatari
- Art. 124 – Individuazione dei consegnatari agenti contabili
- Art. 125 – Nomina dei consegnatari
- Art. 126 – Responsabilità
- Art. 127 – Cambio di dislocazione dei beni
- Art. 128 – Cambio del consegnatario
- Art. 129 – Discarico dei beni mobili

**TITOLO X – LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

- Art. 130 – Organo di revisione economico-finanziaria
- Art. 131 – Nomina dell'organo di revisione
- Art. 132 – Deroga ai limiti di affidamento degli incarichi
- Art. 133 – Principi informativi dell'attività dell'organo di revisione
- Art. 134 – Attività dell'organo di revisione
- Art. 135 – Funzioni dell'organo di revisione
- Art. 136 – Termini e modalità per l'espressione dei pareri
- Art. 137 – Cessazione, revoca e decadenza dell'incarico
- Art. 138 – Trattamento economico

**TITOLO XI – NORME TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 139 – Pubblicazioni ed entrata in vigore
- Art. 140 – Rinvio ad altre disposizioni
- Art. 141 – Norme transitorie e finali

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### ***Sezione n. 1 - Principi generali***

#### **Articolo 1 - Finalità del regolamento**

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 152 del testo unico degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (d'ora in avanti anche T.U.E.L.), applica i principi contabili stabiliti dal medesimo testo unico e dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con modalità organizzative che rispecchiano le caratteristiche e le specificità dell'ente, nel rispetto dell'unità giuridica ed economica nonché delle esigenze di armonizzazione dei sistemi e degli schemi contabili ai fini del coordinamento della finanza pubblica e degli obblighi previsti in materia di patto di stabilità.

#### **Articolo 2 - Principi del regolamento**

1. Il presente regolamento attua il principio costituzionale di buon andamento e d'imparzialità della pubblica amministrazione, in armonia con quanto previsto nel regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi attraverso:
  - a) il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale spettano agli organi di governo le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare nell'ambito delle funzioni di programmazione e di previsione nonché la verifica della rispondenza dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi impartiti, mentre la gestione è affidata ai responsabili dei servizi;
  - b) il rispetto dei principi di efficienza, di efficacia e di economicità della gestione quali componenti essenziali ed integrativi del principio di legalità;
  - c) il rispetto dei principi contabili generali e applicati di cui al D.Lgs. n. 118/2011.
2. Il presente regolamento stabilisce le procedure e le modalità di programmazione finanziaria, di gestione del bilancio e di rendicontazione, nonché di svolgimento delle verifiche e dei controlli al fine di garantire il buon andamento dell'attività gestionale sia sotto il profilo economico-finanziario che quello amministrativo-patrimoniale.
3. I servizi sono gestiti secondo modalità che consentono la verifica dei risultati e del rispetto dei tempi procedurali, l'individuazione delle responsabilità di gestione, assicurando la trasparenza e l'informazione interna ed esterna all'ente. Gli strumenti contabili nelle proprie finalità assicurano la visione unitaria ed integrata della gestione.
4. Fatta eccezione per il controllo sugli equilibri finanziari di cui all'articolo 64 e successivi, il sistema integrato di controlli sull'attività dell'ente di cui all'art. 147 del T.U.E.L. è disciplinato da apposito regolamento approvato ai sensi del decreto legge n. 173/2012, convertito in legge n. 213/2012.

#### **Articolo 3 - Servizio finanziario**

1. Al Servizio finanziario sono attribuite le funzioni generali di coordinamento, di gestione e di controllo di tutta l'attività economica, patrimoniale e finanziaria, il supporto alle attività di controllo ed il servizio di economato.
2. Al Servizio finanziario è preposto un responsabile al quale competono le funzioni previste dall'articolo 107 del T.U.E.L. e, in particolare, l'organizzazione del servizio e le sue eventuali modificazioni ed articolazioni, sulla base di quanto previsto dal regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
3. I compiti e le responsabilità che la legge ed il presente regolamento attribuiscono al "*responsabile del Servizio finanziario*" spettano al responsabile preposto all'area finanziaria, al Servizio finanziario o altra denominazione equivalente prevista nel regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
4. Nel caso di indisponibilità ovvero di assenza o di impedimento del responsabile del Servizio finanziario, agli adempimenti suddetti provvede il Segretario Comunale.

#### **Articolo 4 - Competenze del Servizio finanziario**

1. Il Servizio finanziario assolve, principalmente, alle seguenti attività, funzioni e adempimenti:
  - a) coordinamento dell'attività di pianificazione, di programmazione e di supporto alla redazione del Documento Unico di Programmazione (cd. D.U.P.) e degli atti correlati;
  - b) coordinamento e formazione del bilancio di previsione finanziario;
  - c) verifica e controllo degli equilibri finanziari generali del bilancio e verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;
  - d) resa del parere e del visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria;
  - e) tenuta della contabilità finanziaria, fiscale, economico-patrimoniale ed analitica;
  - f) valutazione ed applicazione delle disposizioni finanziarie, fiscali e tributarie;
  - g) programmazione delle fonti di finanziamento degli investimenti e gestione dell'indebitamento a breve, medio e lungo termine;
  - h) programmazione dei pagamenti, tenuto conto delle priorità di legge o contrattuali e delle disponibilità di cassa presenti o prevedibili;
  - i) monitoraggio ed analisi ai fini del rispetto del patto di stabilità interno;
  - j) controllo degli equilibri finanziari;
  - k) coordinamento e cura dei rapporti finanziari e gestionali con le aziende speciali, le istituzioni, i consorzi, gli organismi a partecipazione comunale e le società di capitale istituite per l'esercizio dei servizi pubblici nonché con le altre forme associative e di cooperazione fra enti;
  - l) collaborazione ai fini dell'attuazione del controllo di gestione con la predisposizione di procedure, di rilevazioni contabili, di analisi gestionali funzionali alla valutazione dei risultati economici, finanziari e di efficienza raggiunti dai servizi sull'attuazione degli obiettivi, dei progetti o programmi;
  - m) sovrintendenza sul servizio di tesoreria e sugli agenti contabili;

- n) supporto e collaborazione con l'organo di revisione economico-finanziaria;
- o) supporto in materia finanziaria e fiscale ai servizi dell'ente;
- p) tenuta e aggiornamento degli inventari dell'ente e formazione dello stato patrimoniale;
- q) rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione;
- r) servizio di economato e di provveditorato.

## **Articolo 5 - Servizio economato**

1. Per la gestione di cassa delle spese d'ufficio di non rilevante ammontare è istituito un servizio di economato, ai sensi dell'art. 153, comma 7, del T.U.E.L.
2. L'organizzazione, le competenze ed il funzionamento del servizio di economato sono disciplinate dal titolo VI di questo regolamento.

## **Sezione n. 2 - Sistema di bilancio**

### **Articolo 6 - Finalità e principi dei documenti nel sistema di bilancio**

1. Il "*sistema di bilancio*" è l'insieme dei documenti attraverso il quale vengono rappresentati i fatti amministrativi e gestionali, con la finalità di consentirne l'analisi ed il controllo sotto i diversi aspetti finanziari, economici e patrimoniali.
2. Il sistema dei documenti di bilancio è improntato osservando i principi contabili generali e applicati, allegati al D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Articolo 7 - I livelli dei documenti di bilancio**

In relazione al grado di definizione in essi contenuto ed al momento in cui viene rappresentata l'informazione, il sistema dei documenti di bilancio dell'ente si articola su diversi livelli:

- a) programmazione strategica;
- b) programmazione operativa;
- c) programmazione esecutiva;
- d) gestione;
- e) rendicontazione.

### **Articolo 8 - Relazione di inizio mandato**

1. Entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio del mandato amministrativo il responsabile del Servizio finanziario ovvero il Segretario Comunale redige una relazione di inizio

mandato attraverso la quale viene verificata la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento dell'ente.

2. Nella relazione vengono evidenziati, in particolare:
  - a) la situazione finanziaria e patrimoniale dell'ente;
  - b) l'andamento della spesa corrente;
  - c) la situazione dei residui attivi e passivi;
  - d) la tempestività dei pagamenti;
  - e) la situazione di cassa;
  - f) l'andamento dell'indebitamento.
3. Nella relazione di inizio mandato sono altresì evidenziati eventuali squilibri finanziari ovvero rilievi formulati dalla Corte dei Conti ai quali l'ente non ha posto rimedio.
4. La relazione viene sottoscritta dal Sindaco entro i successivi 30 (trenta) giorni e successivamente trasmessa all'organo di revisione economico-finanziaria e pubblicata sul sito istituzionale dell'ente.

## **Articolo 9 - Relazione di fine mandato**

1. Entro 90 (novanta) giorni dalla fine del mandato amministrativo il responsabile del Servizio finanziario, per quanto di competenza, unitamente al Segretario Comunale, redige una relazione contenente la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato.
2. La relazione evidenzia, in particolare:
  - a) sistema ed esiti dei controlli interni;
  - b) eventuali rilievi della Corte dei Conti;
  - c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati;
  - d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal Comune o dalla Provincia, ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
  - e) quantificazione della misura dell'indebitamento.
3. La relazione viene sottoscritta, certificata, pubblicata e trasmessa agli organi competenti nei termini indicati dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 149/2011.

## **TITOLO II - PROGRAMMAZIONE E BILANCIO**

### ***Sezione n. 1 - I documenti di programmazione***

#### **Articolo 10 - La programmazione**

1. La programmazione è il processo di analisi e valutazione di medio termine che consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le



risorse necessarie per realizzare gli obiettivi desiderati, verso i quali dirigere l'azione amministrativa, nel rispetto delle compatibilità economiche e finanziarie, delle politiche comunitarie, nazionali e regionali, e della possibile evoluzione dell'ente. Esso si conclude con la formalizzazione delle scelte di valore, degli indirizzi e degli obiettivi che danno contenuto ai piani ed ai programmi futuri.

2. L'attività di programmazione è articolata in fasi che garantiscano un progressivo grado di dettaglio degli obiettivi dell'azione amministrativa e che consentano di trasformare gli obiettivi strategici in risultati specifici. In particolare:
  - a) la **programmazione strategica** individua i principali obiettivi che l'amministrazione intende perseguire entro la fine del mandato amministrativo;
  - b) la **programmazione operativa** individua i programmi che si intendono realizzare per il perseguimento degli obiettivi strategici ed i relativi obiettivi operativi annuali da raggiungere;
  - c) la **programmazione esecutiva** delinea le singole azioni e fasi da porre in essere per
  - d) il raggiungimento degli obiettivi operativi annuali.
3. Gli strumenti di programmazione consentono una lettura per missioni e programmi degli impegni politici assunti dall'amministrazione ed hanno una valenza pluriennale che copre l'intero mandato amministrativo.
4. Gli strumenti di programmazione, improntati ai criteri di veridicità, sostenibilità e correttezza e redatti in conformità alle linee programmatiche di mandato, sono:
  - a) il Documento Unico di Programmazione (cd. D.U.P.) e la eventuale nota di aggiornamento;
  - b) il bilancio di previsione finanziario;
  - c) il Piano Esecutivo di Gestione (cd. P.E.G.);
  - d) il piano degli indicatori di bilancio.

## **Articolo 11 - Il Documento unico di programmazione**

1. Il Documento Unico di Programmazione costituisce lo strumento cardine della programmazione, guida strategica ed operativa dell'ente nonché presupposto fondante di tutti i restanti documenti destinati a guidare, a cascata, l'intera attività amministrativa. Esso consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali ed organizzative.
2. Il Documento unico di programmazione, redatto in conformità al principio contabile applicato della programmazione all. n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, è costituito da due sezioni:
  - a) sezione strategica;
  - b) sezione operativa.

## **Articolo 12 - Sezione strategica del D.U.P.**

1. La sezione strategica del D.U.P. ha una durata pari a quella del mandato amministrativo ed individua, con riferimento alle missioni di spesa, gli obiettivi strategici che si intendono raggiungere entro la fine del mandato. Per ogni obiettivo strategico è altresì indicato il contributo che il gruppo amministrazione pubblica dovrà fornire per il suo conseguimento. Nel caso mancassero solo due anni al termine del mandato, la sezione strategica del D.U.P. coprirà un arco temporale di due anni.
2. Gli obiettivi strategici sono formulati nel primo D.U.P. redatto a seguito dell'insediamento dell'amministrazione e, di norma, rimangono invariati per tutta la durata del mandato. Negli esercizi successivi al primo viene verificato lo stato di attuazione degli obiettivi e, qualora ricorrano le condizioni, possono essere riformulati ed aggiornati, dando adeguata motivazione delle cause che ne sono alla base.
3. Nella sezione strategica del D.U.P. sono altresì indicati:
  - a) gli indirizzi strategici dell'ente;
  - b) le linee generali della programmazione;
  - c) l'analisi strategica esterna ed interna;
  - d) le modalità di rendicontazione dei risultati e dell'operato.

### **Articolo 13 - Sezione operativa del D.U.P.**

1. La sezione operativa del D.U.P. copre una durata pari a quella del bilancio di previsione finanziario ed individua, per ogni singola missione di spesa, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici ed i relativi obiettivi annuali da raggiungere. Essa costituisce presupposto, guida e vincolo al processo di redazione del bilancio di previsione e degli altri documenti contabili.
2. La sezione operativa si costituisce di due parti:
  - a) la prima parte individua i programmi da realizzare per ogni singola missione;
  - b) la seconda parte contiene la programmazione dettagliata delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale, delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare.

### **Articolo 14 - I programmi di spesa della sezione operativa**

1. Per ogni programma di spesa la sezione operativa del D.U.P. deve indicare:
  - a) le finalità da conseguire;
  - b) la motivazione delle scelte effettuate;
  - c) gli obiettivi annuali e pluriennali ed i relativi indicatori;
  - d) le risorse umane e strumentali dedicate;
  - e) il fabbisogno finanziario connesso alla spesa corrente consolidata;
  - f) il quadro generale del fabbisogno finanziario connesso alla spesa corrente di sviluppo;
  - g) le spese di investimento previste e le relative fonti di finanziamento;

- h) l'analisi e la valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
  - i) l'analisi del fondo pluriennale vincolato al fine di valutare tempi e modalità di realizzazione degli interventi programmati.
2. Con la nota di aggiornamento al D.U.P. il quadro delle risorse finanziarie destinate ad ogni singolo programma di spesa viene aggiornato sulla base dello schema del bilancio di previsione predisposto.

### **Articolo 15 - Programma triennale dei lavori pubblici**

1. Il programma triennale dei lavori pubblici, previsto dall'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è costituito dall'insieme degli investimenti che l'ente intende realizzare nell'arco temporale di riferimento.
2. Il programma è redatto tenendo conto delle priorità, degli obiettivi e delle necessità dell'amministrazione, della coerenza con le risorse disponibili e con i documenti di programmazione annuale e pluriennale.
3. Il programma indica, per ogni singolo investimento:
  - a) dati e informazioni relativi al contesto ambientale di riferimento;
  - b) finalità dell'investimento e grado di soddisfacimento della domanda;
  - c) ordine di priorità, privilegiando valutazioni di pubblica utilità rispetto ad altri elementi;
  - d) analisi di fattibilità, stima dei tempi e durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
  - e) analisi dei fabbisogni finanziari generati in termini di quantità, qualità e tempistica delle fonti.
  - f) analisi di sostenibilità economica e finanziaria ed ogni elemento utile a valutare i costi ed i benefici connessi con l'investimento.
4. Il programma triennale deve essere redatto in collaborazione con i responsabili dei servizi finali che richiedono gli interventi e con il responsabile del Servizio finanziario.
5. Il programma triennale dei lavori pubblici è adottato dalla Giunta Comunale entro il 15 ottobre di ogni anno. Lo schema del programma triennale delle OO.PP. è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 60 (sessanta) giorni consecutivi.
6. Nelle more dell'aggiornamento dello schema ufficiale del programma triennale delle OO.PP. alle regole dell'armonizzazione contabile, per ogni opera inclusa nel piano viene predisposto il relativo cronoprogramma il quale individua gli esercizi in cui la spesa sarà esigibile, tenuto conto delle modalità di finanziamento, della complessità dell'opera e dei tempi di esecuzione. Per le opere per le quali non è possibile predisporre il cronoprogramma dovrà essere data adeguata motivazione.

### **Articolo 16 - Programmazione triennale del fabbisogno di personale**

La programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata ai sensi dell'articolo 91 del T.U.E.L.:

- a) indica le risorse umane necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente;
- b) assicura le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse medesime per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con i vincoli normativi preordinati;
- c) definisce, attraverso il piano occupazionale, le assunzioni da effettuare nell'arco del triennio e le modalità di copertura dei posti.

## **Articolo 17 - Programmazione delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare**

1. Il programma delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare approvato ai sensi dell'art. 58 del decreto legge n. 112/2008 (convertito in legge n. 133/2008) contiene:
  - a) l'elenco dei beni di proprietà dell'ente suscettibili di valorizzazione economica, con indicazione delle misure di valorizzazione previste;
  - b) l'elenco dei beni di proprietà dell'ente per i quali si prevede la dismissione.
2. Nel caso in cui venga raggiunta l'intesa con l'Agenzia del Demanio, nei beni di cui al precedente comma 1 possono essere inseriti quelli di proprietà dello Stato.
3. Per i beni suscettibili di valorizzazione economica deve essere fornita una breve descrizione, con gli identificativi catastali, la situazione di fatto e di diritto in cui si trova il bene, le eventuali tutele, le misure previste per la valorizzazione del bene e la compatibilità con la disciplina urbanistica vigente.
4. Per i beni suscettibili di dismissione deve essere fornita una breve descrizione, con gli identificativi catastali, la situazione di fatto e di diritto in cui si trova il bene, le eventuali tutele, la compatibilità con la disciplina urbanistica vigente e la stima del relativo valore.

## **Articolo 18 - Programma degli incarichi di collaborazione**

1. Il programma degli incarichi approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge n. 244/2007 indica, per ciascuno esercizio a cui è riferito il bilancio di previsione, gli incarichi che si intendono conferire nel triennio.
2. Non devono essere inseriti nel programma gli incarichi di natura obbligatoria previsti espressamente da norme di legge per le quali manca qualsiasi discrezionalità in capo all'ente, nonché gli incarichi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche incluse nel relativo programma triennale.

## **Articolo 19 - Il processo di predisposizione e approvazione del D.U.P.**

1. Concorrono alla formazione e predisposizione del D.U.P. tutti i responsabili dei servizi, per le rispettive competenze. La responsabilità del procedimento compete al responsabile del Servizio finanziario.

2. Il processo di programmazione che sta alla base della redazione del D.U.P. si articola nelle seguenti fasi:
  - a) ricognizione ed analisi delle caratteristiche generali dell'ente, mediante illustrazione degli elementi rappresentativi della realtà territoriale, demografica, economica e sociale e dei relativi fenomeni che influenzano e determinano i bisogni della comunità, della consistenza e del livello qualitativo delle strutture operative che realizzano i servizi gestiti direttamente dal Comune o da altri soggetti pubblici e privati, evidenziando le relative interconnessioni;
  - b) individuazione degli indirizzi strategici;
  - c) valutazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili;
  - d) scelta delle opzioni;
  - e) individuazione degli obiettivi strategici e redazione dei relativi programmi operativi.
3. Lo schema di D.U.P. viene approvato dalla Giunta Comunale entro il 30 giugno di ogni anno e presentato al Consiglio Comunale per la successiva approvazione entro il 31 luglio.
4. Nel caso in cui alla data del 31 luglio risulti insediata una nuova amministrazione, il termine di approvazione del D.U.P. è fissato nel maggior termine previsto dallo Statuto per l'approvazione delle linee programmatiche di mandato e contestualmente a queste. Tale termine, in ogni caso, non deve essere successivo a quello fissato per l'approvazione del bilancio.

## **Articolo 20 - Nota di aggiornamento al D.U.P.**

1. Entro il 15 di novembre la Giunta Comunale presenta la nota di aggiornamento al D.U.P., attraverso la quale si procede:
  - a) ad aggiornare l'analisi di contesto alle modifiche normative sopravvenute;
  - b) ad aggiornare i programmi di spesa, anche attraverso il dettaglio delle risorse finanziarie destinate alla loro realizzazione, con indicazione delle previsioni in termini di competenza e di cassa.
2. La nota di aggiornamento al D.U.P. viene approvata dalla Giunta unitamente allo schema del bilancio di previsione e presentata al Consiglio Comunale per le conseguenti deliberazioni.

## ***Sezione n. 2 - I documenti di previsione***

### **Articolo 21 - Bilancio di previsione finanziario e relativi allegati**

1. Il bilancio di previsione finanziario costituisce la proiezione delle spese e delle entrate relative ai programmi indicati nel D.U.P.. Esso è redatto con riferimento ad un orizzonte temporale triennale secondo lo schema approvato con il d.Lgs. n. 118/2011 e contiene le previsioni di competenza nonché, limitatamente al primo anno, le previsioni di cassa.

2. Al bilancio di previsione sono allegati tutti i documenti previsti dal principio contabile applicato della programmazione all. n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e dall'articolo 172 del T.U.E.L..

## **Articolo 22 - Processo di formazione del bilancio**

1. Entro il 31 agosto la Giunta Comunale impartisce le direttive inerenti le strategie operative ed i macro-obiettivi ai quali dovranno attenersi i responsabili dei servizi per la formulazione della proposta di bilancio nonché per la proposta di Piano Esecutivo di Gestione.
2. Ai fini della formazione dei documenti di bilancio, i responsabili dei servizi elaborano, sulla base del D.U.P. e delle direttive emanate dalla Giunta Comunale, nonché delle ulteriori indicazioni di carattere finanziario o gestionale ricevute, le proposte finanziarie necessarie per l'attuazione dei programmi di spesa (o di parte di essi) di rispettiva competenza, corredate della relativa programmazione esecutiva e di tutte le informazioni necessarie ai fini dell'approvazione dei documenti di bilancio. Le proposte vengono trasmesse al responsabile del Servizio finanziario entro il 20 settembre di ogni anno.
3. Sulla base delle proposte pervenute il responsabile del Servizio finanziario verifica la compatibilità con l'insieme delle risorse ipotizzabili ed elabora una prima bozza di bilancio che trasmette alla Giunta Comunale. Qualora risulti necessario, la Giunta Comunale fornisce ai responsabili dei servizi le indicazioni per l'adeguamento delle proposte formulate, che dovranno essere valutate di concerto con gli assessori di riferimento.
4. La Giunta Comunale approva lo schema di bilancio e tutti i documenti allegati, di norma, entro il 20 ottobre. La relativa deliberazione viene trasmessa all'organo di revisione economico-finanziaria per la resa del relativo parere, da rendersi nei successivi 15 giorni.
5. Lo schema del bilancio di previsione con i relativi allegati viene presentato dalla Giunta Comunale all'organo consiliare e depositato entro il 10 novembre presso gli uffici di segreteria. Del deposito ne è data notizia ai consiglieri comunali, che potranno presentare emendamenti allo schema di bilancio entro e non oltre i 10 (dieci) giorni successivi alla data di deposito. Gli emendamenti: (i) devono essere presentati in forma scritta; (ii) non possono determinare squilibri di bilancio e, (iii) nel caso prevedano maggiori spese, dovranno indicare i mezzi di copertura.
6. Gli emendamenti presentati saranno istruiti con acquisizione del parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato, del parere di regolarità contabile del responsabile del Servizio finanziario e del parere dell'organo di revisione che devono essere rilasciati entro 5 (cinque) giorni dalla scadenza del termine di presentazione. Gli emendamenti potranno essere posti in discussione solo se completi dei pareri sopra indicati.
7. I termini di cui al presente articolo hanno natura ordinatoria e potranno subire modifiche compatibilmente con le disposizioni legislative sulla finanza locale di tempo in tempo vigenti.

## **Articolo 23 - Conoscenza dei contenuti del bilancio e dei suoi allegati**

1. Al fine di assicurare la conoscenza e la condivisione delle scelte e dei contenuti significativi della programmazione strategica dell'attività, l'ente può disporre forme di consultazione degli utilizzatori del sistema e specificatamente delle categorie economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative.
2. Il Documento Unico di Programmazione, il bilancio e i suoi allegati possono altresì essere illustrati in modo leggibile e chiaro per il cittadino, in apposite forme di comunicazione dell'ente.
3. I documenti inerenti il bilancio di previsione e relativi allegati sono resi accessibili ai cittadini mediante pubblicazione sul sito internet dell'ente in Amministrazione Trasparente, sezione Bilanci, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 22 settembre 2014 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Sezione n. 3 - I documenti della programmazione esecutiva**

#### **Articolo 24 - Piano Esecutivo di Gestione**

1. Il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) è uno strumento di programmazione esecutiva approvato dalla Giunta Comunale attraverso il quale sono determinati gli obiettivi gestionali ed affidati gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. Esso è redatto in coerenza con il D.U.P. e con il bilancio di previsione, definisce gli obiettivi esecutivi ed individua i relativi parametri di misurazione ed indicatori di risultato.
2. Con il P.E.G. la Giunta assegna ai responsabili dei Settori, così come definiti al successivo articolo 28:
  - a) gli obiettivi di gestione e le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie al loro raggiungimento;
  - b) i *budgets* di cassa coerenti con i vincoli di finanza pubblica e gli obiettivi del patto di stabilità interno.
3. Il Piano Esecutivo di Gestione:
  - a) dà concreta attuazione alla separazione delle attività di indirizzo e di controllo dalla attività di gestione;
  - b) traduce gli indirizzi ed i programmi politici in specifici obiettivi di gestione quantificando i mezzi, anche finanziari, da assegnare ai responsabili dei servizi;
  - c) crea una corretta struttura delle responsabilità, delimitando gli ambiti decisionali e di intervento di amministratori e responsabili e tra responsabili di diversi servizi;
  - d) sancisce la fattibilità tecnica di detti indirizzi;
  - e) costituisce le base per l'esercizio del controllo di gestione e fornisce uno strumento di valutazione dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi prefissati;
  - f) definisce le modalità ed i tempi di massima per la realizzazione delle attività e degli obiettivi;
  - g) definisce le modalità di autorizzazione della spesa.

4. In attuazione dell'articolo 169, comma 3-*bis*, del D.Lgs. n. 267/2000, il Piano Esecutivo di Gestione comprende organicamente il Piano delle *performances* ed il Piano degli Obiettivi.
5. Il Piano Esecutivo di Gestione ha una valenza triennale corrispondente al bilancio di previsione dell'esercizio. Per il primo anno le previsioni sono formulate anche in termini di cassa.

## **Articolo 25 - Struttura del Piano Esecutivo di Gestione**

1. La struttura del Piano Esecutivo di Gestione deve assicurare:
  - a) il rispetto della struttura organizzativa dell'ente, definendo i tipi di responsabilità ed i ruoli ad essi collegati;
  - b) la coerenza della struttura tecnica e contabile del bilancio con la struttura organizzativa.
2. Il Piano Esecutivo di Gestione si compone di:
  - a) una parte programmatica, che contiene le linee guida per l'attuazione programmi, definisce gli obiettivi esecutivi e ne indica i risultati attesi, individua le *performances* dell'ente;
  - b) una parte finanziaria, che contiene:
    - la quantificazione delle risorse destinate a ciascun settore per il raggiungimento dei risultati attesi (*budgets* di competenza);
    - per il primo esercizio, la quantificazione delle spese da pagare e delle entrate da incassare nell'esercizio di riferimento, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica (*budgets* di cassa).
    - le unità elementari del Piano Esecutivo di Gestione sono i capitoli di entrata e di spesa ed eventuali articoli.

## **Articolo 26 - Obiettivi di gestione**

1. Gli obiettivi rappresentano il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse dell'ente in attuazione di una finalità oppure nell'erogazione di un servizio.
2. Gli obiettivi declinano le finalità su un orizzonte temporale annuale. Gli obiettivi sono definiti nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 5, comma due, D.Lgs.150/09.
3. Gli obiettivi strategici sono rappresentati tramite apposite schede che confluiscono all'interno del P.E.G./Piano della *performance*. Le schede sono definite in modo da evidenziare:
  - a) il responsabile;
  - b) la descrizione dell'obiettivo;
  - c) le modalità di attuazione;



- d) gli indicatori di risultato;
- e) le risorse specifiche utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo.

### **Articolo 27 - Risorse finanziarie**

1. Nel P.E.G. le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli ed eventuali articoli e le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventuali articoli. Il capitolo costituisce l'unità elementare ai fini della gestione e della rendicontazione e garantisce il raccordo con il quarto livello del piano dei conti finanziario.
2. Ai P.E.G. è allegato il prospetto di ripartizione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato 12 al D.Lgs. n. 118/2011.

### **Articolo 28 - Processo di formazione del P.E.G.**

1. Il procedimento di formazione del Piano Esecutivo di Gestione inizia con l'approvazione da parte della Giunta Comunale delle direttive di cui al comma 1 dell'articolo 24 e si conclude entro il 31 dicembre.
2. Nelle more di approvazione del bilancio di previsione, l'ente affida ai responsabili dei servizi le risorse previste nel bilancio provvisorio.

### **Articolo 29 - Pareri sul Piano Esecutivo di Gestione.**

1. La delibera di approvazione del piano esecutivo e tutte le delibere di variazione sono corredate da:
  - a) parere di regolarità tecnica dei responsabili dei servizi;
  - b) parere di regolarità contabile del responsabile del Servizio finanziario.
2. Il parere di regolarità tecnica dei responsabili dei servizi certifica la fattibilità degli obiettivi di gestione contenuti nel P.E.G. in relazione alle risorse assegnate a ciascun responsabile. Tale parere deve essere espresso da ogni responsabile di servizio e fa diretto riferimento ai progetti che gli sono assegnati. In caso di parere negativo esso deve essere espresso per ciascun progetto e debitamente motivato.

### **Articolo 30 - Piano degli indicatori di bilancio.**

1. Il Piano degli indicatori rappresenta uno strumento di monitoraggio degli obiettivi e dei risultati attesi di bilancio. Esso integra i documenti di programmazione e consente la comparazione dei bilanci stessi tra gli enti locali.
2. Il Piano è redatto in conformità alla struttura ed alle caratteristiche stabilite con apposito decreto del Ministero dell'interno emanato ai sensi dell'art. 18-*bis*, comma 4,

del D.Lgs. n. 118/2011, a cui, su iniziativa dell'ente, potranno essere aggiunti ulteriori indicatori ritenuti significativi.

## **TITOLO III - LA GESTIONE**

### **Articolo 31 - Principi contabili della gestione**

1. I responsabili dei servizi sono responsabili della correttezza e della regolarità dell'azione amministrativa, dell'efficienza, dei risultati della gestione e del raggiungimento degli obiettivi formulati negli strumenti di programmazione che costituiscono il sistema di bilancio.
2. Nell'espletamento della gestione i responsabili dei servizi adottano i modelli organizzativi ritenuti più funzionali per l'esercizio delle attività istituzionali e per il migliore raggiungimento dei risultati e perseguimento degli obiettivi.
3. La gestione è altresì improntata al principio della coerenza interna, tale per cui le decisioni e gli atti non devono essere in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi programmati e non devono pregiudicare gli equilibri economico-finanziari.

### **Sezione n. 1 - Gestione delle entrate**

#### **Articolo 32 - Le fasi di gestione dell'entrata**

Le fasi di gestione dell'entrata sono le seguenti:

- a) accertamento;
- b) riscossione;
- c) versamento.

#### **Articolo 33 - Accertamento**

1. L'accertamento dell'entrata si basa su idonea documentazione attraverso la quale il competente responsabile del servizio verifica:
  - a) la ragione del credito;
  - b) la sussistenza di idoneo titolo giuridico che supporta il diritto di credito;
  - c) il soggetto debitore;
  - d) l'ammontare del credito;
  - e) la relativa scadenza nell'anno o negli anni successivi.
2. L'accertamento dell'entrata deve rispettare i principi della competenza finanziaria potenziata, in base al quale il diritto di credito deve essere registrato nelle scritture contabili quando nasce l'obbligazione certa, liquida ed esigibile ed essere imputato

nell'esercizio in cui avrà scadenza. Non può darsi luogo all'accertamento qualora manchi anche uno solo degli elementi di cui al precedente comma 1.

3. Con propria determinazione ovvero con atto gestionale equivalente, il responsabile del servizio che ha in carico l'entrata accerta il credito, unitamente ad idonea documentazione prevista dall'art. 179 del T.U.E.L., disposto a seguito di:
  - a) adozione del relativo atto deliberativo, autorizzativo, concessorio, accertativo emesso dall'ente che legittima il credito;
  - b) avvenuta formazione del ruolo o delle liste di carico emesse;
  - c) avvenuta conoscenza della comunicazione, atto amministrativo o norma di legge;
  - d) ogni altra documentazione idonea a costituire l'ente quale creditore, provvedendo quando necessario alla formale costituzione in mora del debitore ai sensi dell'articolo 1219 del Codice Civile e ad attivare le procedure per il recupero coattivo del credito.
4. L'atto di cui al comma 3 indica altresì il codice di bilancio su cui imputare l'entrata così composto:
  - a) il titolo;
  - b) la tipologia;
  - c) la categoria;
  - d) il capitolo/articolo.
5. Il responsabile del Servizio finanziario, dopo aver ricevuto gli atti di accertamento di cui al comma 4:
  - a) effettua il riscontro di tipo contabile e fiscale;
  - b) provvede all'annotazione nelle scritture contabili del relativo accertamento;
  - c) rende il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazioni che prevedono una minore entrata a carico del bilancio comunale.

#### **Articolo 34 - Riscossione**

1. La riscossione delle entrate consiste nel materiale introito delle somme dovute dall'ente. Essa può avvenire:
  - a) mediante versamento diretto presso la tesoreria comunale;
  - b) mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ente presso la tesoreria;
  - c) mediante bonifico bancario o postale;
  - d) a mezzo di incaricati della riscossione;
  - e) mediante versamenti con moneta elettronica (*bancomat*, carta di credito, *paypal* e altri circuiti elettronici);
  - f) a mezzo di apparecchiature automatiche;
  - g) con ogni altro mezzo tracciabile e sicuro.

2. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso emesso dal Servizio finanziario, contenente tutti gli elementi previsti dall'articolo 180, comma 3, del T.U.E.L.. La redazione dell'ordinativo di incasso deve essere effettuata esclusivamente con modalità informatica.
3. Il Servizio finanziario provvede alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al Tesoriere del flusso informatico contenente:
  - a) l'elenco dettagliato degli ordinativi emessi;
  - b) il totale della distinta.
4. I flussi informatici di cui al punto 3, contenenti gli ordinativi di incasso sono firmati dal responsabile del Servizio finanziario, con firma digitale, e sono trasmessi al Tesoriere che provvede alle operazioni contabili di competenza. Ogni ordinativo di incasso contiene gli elementi previsti dall'articolo 180, comma 3, del T.U.E.L..
5. Le riscossioni effettuate dal Tesoriere, anche in assenza degli ordinativi di incasso di cui ai commi precedenti, sono comunicate all'ente in via telematica entro il giorno successivo all'effettuazione dell'operazione. L'ente provvederà, di norma, alla relativa regolarizzazione mediante emissione della reversale a copertura entro 45 (quarantacinque) giorni dall'incasso e comunque entro i termini previsti per la resa del conto da parte del Tesoriere.

### **Articolo 35 - Versamento**

Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata e consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente entro i termini previsti dalla convenzione con il Tesoriere.

### **Articolo 36 - Incaricati interni alla riscossione**

1. Assumono la qualifica di agente contabile gli incaricati che effettuano la riscossione sulla base di ruoli o liste di carico preventivamente approvate dai competenti organi dell'ente ovvero quale mansione ordinaria, anche se non ricorrente, propria del ruolo assegnato. Essi rendono il conto giudiziale della gestione e sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti.
2. Per ciascuna somma riscossa gli incaricati hanno l'obbligo di:
  - a) rilasciare apposita quietanza mediante bollettari in duplice copia o ricevute a madre e figlia numerati progressivamente;
  - b) custodire il denaro;
  - c) versare le somme riscosse in tesoreria entro il 15° (quindicesimo) giorno del mese successivo. Nel caso in cui tali scadenze ricadano in giorno non lavorativo, il versamento dovrà essere effettuato il primo giorno lavorativo utile;
  - d) annotare le operazioni di incasso e di versamento in tesoreria.
3. Agli incaricati interni della riscossione si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per i consegnatari dei beni.

## **Sezione n. 2 – Gestione delle spese**

### **Articolo 37 - Le fasi di gestione della spesa**

Le fasi di gestione della spesa sono le seguenti:

- a) impegno;
- b) liquidazione;
- c) ordinazione;
- d) pagamento.

### **Articolo 38 - Impegno**

1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa attraverso il quale, a seguito di una obbligazione giuridicamente perfezionata certa, liquida ed esigibile, sono determinati ed individuati i seguenti elementi costitutivi:
  - a) la somma da pagare;
  - b) il soggetto creditore;
  - c) la ragione del debito;
  - d) la scadenza del debito;
  - e) il vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio;
  - f) gli esercizi di imputazione della spesa in ragione della scadenza delle obbligazioni;
  - g) il programma dei relativi pagamenti.
2. Ove non diversamente disposto, il responsabile del procedimento con il quale viene impegnata la spesa è individuato nel responsabile del servizio al quale la spesa stessa è affidata con il Piano Esecutivo di Gestione.
3. Il responsabile del servizio che emette la determinazione di impegno è responsabile della verifica di legittimità nei riguardi della corretta applicazione delle norme dell'ordinamento finanziario e contabile. L'atto deve indicare:
  - a) la missione;
  - b) il programma;
  - c) il titolo;
  - d) il macroaggregato;
  - e) il capitolo;
  - f) le fonti di finanziamento e la eventuale costituzione del fondo pluriennale vincolato;
  - g) la competenza economica.
4. La determinazione deve altresì indicare gli eventuali ed ulteriori riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

5. Le determinazioni di impegno di spesa sono trasmesse al Servizio finanziario entro 3 (tre) giorni dalla sottoscrizione e diventano esecutive dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del Servizio finanziario, da rendersi nei successivi 5 (cinque) giorni. Qualora non sia possibile rendere l'attestazione della copertura finanziaria, entro lo stesso termine la determina viene restituita al servizio competente, con l'indicazione dei motivi ostativi.

### **Articolo 39 - Impegni automatici**

1. Con la delibera di approvazione del bilancio e con le variazioni successive viene costituito automaticamente l'impegno di spesa, senza necessità di uno specifico provvedimento, sui relativi stanziamenti per spese dovute:
  - a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e relativi oneri riflessi;
  - b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;
  - c) per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente.
2. Ai fini contabili il Servizio finanziario provvede a registrare gli impegni per spese di cui al comma 1 sulla base di un atto ricognitorio (comunicazione, elenco, determina) emesso dal responsabile del servizio competente.

### **Articolo 40 - Validità dell'impegno di spesa**

1. L'impegno di spesa si considera validamente assunto in presenza di:
  - a) un rapporto obbligatorio giuridicamente perfezionatosi entro il termine dell'esercizio avente i requisiti della certezza, della liquidità e dell'esigibilità che fa gravare sull'ente una obbligazione pecuniaria imputata agli esercizi in cui la stessa avrà scadenza e che potrà produrre nell'esercizio il pagamento di somme oppure la formazione di un debito da estinguere;
  - b) il visto attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del Servizio finanziario.
2. L'impegno così definito costituisce vincolo sugli stanziamenti di bilancio e, se non pagato entro il termine dell'esercizio, determina la formazione del residuo passivo.

### **Articolo 41 - Prenotazione d'impegno**

1. La prenotazione di impegno costituisce una fase della spesa:
  - a) propedeutica alla successiva assunzione dell'atto di impegno;
  - b) funzionale alla definizione di un vincolo provvisorio di indisponibilità delle relative somme sul corrispondente stanziamento di bilancio.
2. Durante la gestione la Giunta ed i responsabili dei servizi possono effettuare una prenotazione di impegno connessa a:

- a) procedure di gara da esperire;
  - b) altri procedimenti amministrativi di spesa di tipo complesso per i quali si renda opportuno istituire un vincolo provvisorio sugli stanziamenti di bilancio.
3. Il provvedimento con cui viene effettuata la prenotazione dell'impegno è trasmesso entro 3 (tre) giorni dall'adozione al Servizio finanziario per il rilascio del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa e per le rilevazioni contabili conseguenti.
  4. La prenotazione di impegno si trasforma in impegno di spesa con il perfezionamento dell'obbligazione giuridica disposta a seguito dell'approvazione del verbale di aggiudicazione della gara ovvero a conclusione del procedimento amministrativo che sta alla base della prenotazione.
  5. I provvedimenti di prenotazione di spesa corrente per i quali, entro il termine dell'esercizio, non si è perfezionata l'obbligazione giuridica costituiscono economia di bilancio e concorrono alla formazione del risultato di amministrazione. In questo caso è fatto divieto di ordinare spese ai fornitori qualora l'obbligazione giuridica sia perfezionata oltre il termine del 31 dicembre.

#### **Articolo 42 – Impegni relativi a spese di investimento**

1. Gli impegni relativi alla realizzazione di opere pubbliche sono prenotati in occasione dell'avvio delle procedure di affidamento dei lavori, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 163/2006. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo precedente, in quanto compatibili.
2. Ai fini della corretta imputazione a bilancio delle obbligazioni giuridiche, le determine di impegno o di prenotazione relative a spese di investimento devono essere corredate del relativo cronoprogramma, con indicazione dell'esigibilità delle entrate che ne costituiscono la fonte di finanziamento e della eventuale costituzione del fondo pluriennale vincolato.
3. A seguito dell'aggiornamento del cronoprogramma è modificata l'imputazione della spesa e delle entrate correlate, ivi compreso il fondo pluriennale vincolato, secondo le modalità indicate all'articolo 27. In caso di finanziamento della spesa con contributi di altre amministrazioni, tali variazioni sono comunicate all'ente erogante ai fini dell'annotazione nelle relative scritture contabili.
4. Le prenotazioni assunte nell'esercizio per procedure di affidamento avviate ai sensi del comma 1 concorrono alla formazione del fondo pluriennale vincolato. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo le prenotazioni decadono e, quali economie, concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione, con contestuale riduzione del fondo pluriennale vincolato.

#### **Articolo 43 - Impegni pluriennali**

1. Gli impegni pluriennali conseguenti ad obbligazioni perfezionate che estendono i loro effetti in più esercizi possono essere assunti nelle ipotesi previste dal comma 6 dell'articolo 183 del T.U.E.L..
2. L'assunzione di spese che impegnano più esercizi è subordinata alla loro espressa previsione nel bilancio e nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza.

3. La determinazione di impegno di spesa pluriennale deve contenere l'ammontare complessivo della somma dovuta, la quota di competenza dell'esercizio in corso, nonché le quote di pertinenza, nei singoli esercizi successivi contenuti nei limiti delle previsioni del bilancio.
4. Per le spese che hanno durata superiore a quella del bilancio, il responsabile del servizio finanziario provvede ad effettuare apposita annotazione al fine di tenerne conto nella formazione dei successivi bilanci degli impegni relativi periodo residuale
5. Alla registrazione degli impegni della spesa di pertinenza degli esercizi successivi, provvede d'ufficio il servizio finanziario all'inizio di ciascun esercizio, dopo l'approvazione del bilancio preventivo.

#### **Articolo 44 - Lavori pubblici di somma urgenza**

1. Al verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, tale per cui qualunque indugio possa essere pericoloso e recare danno a persone o cose e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione di lavori senza possibilità di adozione di altre misure cautelari comunque idonee ad evitare una situazione di pericolo o danno, il responsabile competente, previa redazione di apposito verbale stilato ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. n. 207/2010, può ordinare tali lavori con richiesta motivata, ivi comprese anche le forniture strettamente correlate all'esecuzione dei lavori stessi, in deroga alle norme del regolamento e nei limiti di quanto necessario a ripristinare condizioni di sicurezza.
2. Entro i successivi 10 (dieci) giorni il responsabile competente approva la perizia e impegna la spesa in essa prevista utilizzando allo scopo i fondi specificatamente allocati in bilancio e convalidando le ordinazioni a terzi effettuate in via d'urgenza.
3. Nel caso in cui i fondi stanziati in bilancio per tali fini si dimostrassero insufficienti entro 20 (venti) giorni dall'ordinazione fatta a terzi la Giunta Comunale, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio Comunale il provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), del T.U.E.L., nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
4. Entro i successivi 30 giorni dalla proposta di deliberazione della Giunta Comunale, e comunque non oltre il 31 dicembre, il Consiglio Comunale adotta il provvedimento di riconoscimento di debito dando contestualmente comunicazione al terzo interessato.

#### **Articolo 45 - Registro delle fatture**

1. Il sistema informativo contabile assicura la tenuta del registro delle fatture nel quale sono annotate i seguenti elementi previsti dall'art. 42 della legge 23/6/2014 n. 89:
  - a) il codice progressivo di registrazione;
  - b) il numero di protocollo di entrata;
  - c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
  - d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;



- e) il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
  - f) l'oggetto della fornitura;
  - g) l'importo totale, al lordo di I.V.A. e di eventuali altri oneri e spese indicati;
  - h) la scadenza della fattura;
  - i) gli estremi dell'impegno oppure del capitolo di spesa o analoghe unità gestionali sul quale verrà
  - j) effettuato il pagamento, con distinzione di spese correnti e spese in conto capitale;
  - k) se la spesa è rilevante o meno ai fini I.V.A.;
  - l) il Codice Identificativo di Gara (cd. C.I.G.), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
  - m) il Codice Unico di Progetto (cd. C.U.P.), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
  - n) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.
2. Il Servizio finanziario registra le fatture/note entro 10 (dieci) giorni e sono messe a disposizione dei servizi/uffici competenti.
  3. Le fatture ricevute che non trovino riscontro in regolari atti di impegno, o in contratti in precedenza approvati nelle forme di rito, dopo la loro immediata registrazione, debbono essere contestate, entro il 10 (dieci) giorni al fornitore, a cura del responsabile del servizio, con l'eccezione del difetto del titolo costitutivo della pretesa sottostante obbligazione. La suddetta comunicazione dovrà essere inviata per conoscenza, al responsabile del Servizio finanziario, all'Organo di revisione ed al Segretario comunale.

## **Articolo 46 - Liquidazione**

1. La liquidazione della spesa è la fase gestionale successiva all'impegno e consiste nella determinazione, sulla base della documentazione comprovante il diritto acquisito del creditore, della somma da pagare, nei limiti dell'impegno regolarmente assunto.
2. La liquidazione della spesa si articola in tre distinte fasi:
  - a) la liquidazione tecnica, che consiste nella verifica, da parte del responsabile del procedimento, che le prestazioni o le forniture sono state eseguite e corrispondono ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini e alle altre condizioni pattuite, nonché ai prezzi concordati e alle altre eventuali condizioni contrattuali, sulla scorta dei buoni d'ordine o atti amministrativi specifici.
  - b) la liquidazione amministrativa, che consiste nell'adozione, da parte del responsabile del servizio competente, dell'atto con il quale, sulla base della documentazione giustificativa, riconosce il diritto acquisito del creditore e dispone la liquidazione in suo favore dell'importo dovuto con riferimento all'impegno assunto ed al pertinente stanziamento di bilancio;

- c) la liquidazione contabile, che consiste nel riscontro secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, da parte del Servizio Finanziario, della rispondenza dei documenti di spesa sotto il profilo amministrativo, contabile e fiscale. La liquidazione amministrativa è funzionale ad autorizzare l'emissione del relativo mandato di pagamento.

#### **Articolo 47 - Liquidazione tecnico-amministrativa**

1. I soggetti che assumono e sottoscrivono gli atti di liquidazione sono responsabili della legittimità e della conformità della spesa alla legge, allo statuto, ai regolamenti e agli atti fondamentali dell'ente. Salvo specifiche disposizioni di legge, non è consentito liquidare somme se non in ragione delle forniture effettuate, dei lavori eseguiti e dei servizi prestati.
2. Per ogni fattura ricevuta, il servizio competente provvede ai seguenti adempimenti:
  - a) controlla che sia corrispondente alle prestazioni effettivamente ordinate ed eseguite;
  - b) accerta che siano applicati i prezzi convenuti;
  - c) verifica la regolarità dei conteggi tecnici.
3. L'atto di liquidazione viene emesso dal responsabile del servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed assunto il relativo impegno. Esso deve essere corredato da tutta la documentazione atta a comprovare il diritto acquisito dal creditore. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 57 e 55, esso deve contenere:
  - a) la causale e gli estremi del provvedimento che ha autorizzato la spesa;
  - b) le generalità del creditore o dei creditori;
  - c) la somma dovuta e la relativa scadenza di pagamento;
  - d) l'imputazione contabile (capitolo/articolo e impegno);
  - e) le modalità di pagamento;
  - f) eventuali economie di gestione rispetto alla somma impegnata.
4. Il responsabile del servizio può procedere alla liquidazione di somme correlate ad accertamenti di entrata non ancora incassati solamente nei casi in cui non sussistono fatti che fanno venir meno la certezza del credito.
5. L'atto di liquidazione è da redigersi, in via ordinaria, con modalità informatiche e firmato digitalmente.

#### **Articolo 48 - Liquidazione contabile**

1. L'atto di liquidazione, firmato dal responsabile del Servizio competente, è inoltrato tempestivamente al Servizio Finanziario per il controllo di regolarità dell'atto e di conformità rispetto all'impegno.
2. La liquidazione contabile consiste nelle seguenti verifiche effettuate sulla base della documentazione a corredo dell'atto:

- a) che la spesa sia stata preventivamente autorizzata attraverso apposito atto di impegno di spesa esecutivo;
  - b) che la somma da liquidare rientri nei limiti dell'impegno e sia tuttora disponibile;
  - c) che la fattura o altro documento sia regolare dal punto di vista amministrativo e fiscale;
  - d) che l'obbligazione sia esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione;
3. Qualora la liquidazione contabile, per qualsiasi ragione, non possa avere luogo, l'atto di liquidazione è oggetto di approfondimento tra il Servizio finanziario e il servizio proponente ai fini della definizione di idonee soluzioni. Nel caso non risulti possibile conseguire tale esito, l'atto di liquidazione sarà restituito, con motivata relazione dal Servizio finanziario al servizio di provenienza.

### **Articolo 49 - Regolarità contributiva**

1. Compete al servizio che ha ordinato la spesa l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge n. 266/2002 e di cui all'articolo 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, necessario ai fini della liquidazione delle fatture derivanti da contratti pubblici per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.
2. In caso di D.U.R.C. irregolare in sede di liquidazione della fattura l'ufficio/servizio che ha ordinato la spesa effettuerà presso gli enti competenti gli accertamenti necessari a quantificare l'esposizione debitoria del soggetto creditore. In tal caso l'atto di liquidazione dovrà riportare distintamente le somme da liquidare agli istituti competenti (I.N.P.S./I.N.A.I.L./Casse professionali od edili) in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.

### **Articolo 50 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il pagamento di somme connesse alla esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nonché di finanziamenti pubblici a favore di concessionari a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture deve avvenire nel rispetto delle norme previste dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i.
2. Ai fini di cui al comma 1:
  - a) le dichiarazioni di conto dedicato rilasciate dai fornitori (e le successive variazioni) sono acquisite dal servizio che ha assunto l'impegno di spesa e trasmesse al Servizio finanziario, per l'aggiornamento dell'anagrafica del creditore nel relativo programma gestionale di contabilità;
  - b) l'ufficio/servizio che ordina la spesa acquisisce e comunica al fornitore il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) e l'eventuale Codice Unico di Progetto (C.U.P.). Gli stessi codici sono altresì comunicati al Servizio finanziario in sede di determinazione di impegno ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili e l'inserimento nei mandati di pagamento;
  - c) l'ufficio/servizio che ha ordinato la spesa verifica la corrispondenza delle coordinate bancarie/postali indicate sulla fattura con quelle indicate sulla

dichiarazione di conto corrente dedicato e, in caso negativo, effettua le verifiche del caso presso il fornitore;

- d) i relativi pagamenti potranno avvenire esclusivamente mediante strumenti tracciabili.
3. L'atto di liquidazione trasmesso al Servizio finanziario deve contenere tutte le informazioni necessarie a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari (C.I.G., C.U.P., conto dedicato, strumenti di pagamento tracciabili), salvo i casi di esclusione.

### **Articolo 51 - Ordinazione e pagamento**

1. L'ordinazione è la fase consistente nella disposizione impartita al Tesoriere, attraverso il mandato di pagamento, di provvedere al pagamento ad un soggetto specificato.
2. I mandati di pagamento sono emessi dal Servizio finanziario secondo l'ordine di arrivo degli atti di liquidazione, della scadenza della fattura, delle disponibilità liquide di cassa e del cronoprogramma dei pagamenti.
3. I mandati di pagamento sono sottoscritti dal responsabile del Servizio finanziario con modalità digitale, e sono trasmessi al Tesoriere che provvede alle operazioni contabili di competenza. Ogni mandato di pagamento contiene gli elementi previsti dall'articolo 185, comma 2, del T.U.E.L..
4. Il Servizio finanziario provvede alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al Tesoriere del flusso informatico contenente:
  - a) l'elenco dettagliato dei mandati emessi;
  - b) il totale della distinta.
5. In caso di assenza o impedimento del Responsabile del Servizio Finanziario, il flusso dei mandati viene sottoscritto dal Segretario Comunale o da supplenti facenti funzioni.
6. Salvo scadenze di rito, di legge o di casi eccezionali debitamente motivati, l'emissione dei mandati di pagamento è sospesa dal 15 dicembre dell'anno in corso al 6 gennaio dell'anno successivo.
7. Il pagamento è la fase conclusiva del procedimento di spesa attraverso il quale il Tesoriere dà esecuzione all'ordine contenuto nel mandato di pagamento effettuando i controlli di capienza degli stanziamenti di bilancio con le modalità indicate nei mandati stessi e nel rispetto delle norme regolamentari e della convenzione di tesoreria.

### **Articolo 52 - Pagamenti in conto sospesi**

1. Il Tesoriere effettua i pagamenti derivanti da:
  - delegazioni di pagamento e altre disposizioni di legge;
  - esecuzioni forzate a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria anche in assenza del relativo mandato di pagamento;
  - le spese legate alle utenze o canoni.

2. I pagamenti di cui al comma precedente vengono effettuati dal Tesoriere in conto sospesi, come previsto dalla vigente convenzione di tesoreria e comunicati al Servizio finanziario entro 5 (cinque) giorni.
3. La regolarizzazione mediante emissione dei mandati di pagamento deve avvenire da parte del Servizio finanziario entro 45 (quarantacinque) giorni dall'avvenuto pagamento e, comunque, entro il termine dell'esercizio in corso.

### **Sezione n. 3 - Le variazioni nel corso della gestione**

#### **Articolo 53 - Variazioni di bilancio**

1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio con riferimento agli stanziamenti di competenza e di cassa, con le modalità e le competenze previste dall'art. 175 del T.U.E.L..
2. Nelle variazioni di bilancio vanno rispettati i principi del pareggio finanziario e tutti gli equilibri previsti dall'ordinamento contabile per la copertura delle spese correnti ed il finanziamento degli investimenti.
3. Le variazioni di bilancio di competenza della Giunta Comunale e adottate ai sensi dell'art. 175, comma 5-*bis*, del T.U.E.L., sono comunicate al Consiglio Comunale, per il tramite del suo Presidente, entro i 60 (sessanta) giorni successivi e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio.

#### **Articolo 54 - Procedura per la variazione di bilancio**

1. Verificata la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione finanziario, l'iniziativa per la presentazione della proposta spetta:
  - a) alla Giunta Comunale;
  - b) ai responsabili dei servizi, sentito il Sindaco e/o l'assessore di riferimento.
2. La proposta di variazione di bilancio viene trasmessa al responsabile del Servizio finanziario. Il responsabile del Servizio finanziario, sulla base delle richieste pervenute, attiva il procedimento e predispone la relativa proposta di deliberazione.
3. Le proposte di variazione di bilancio possono essere presentate al Consiglio Comunale insieme con le proposte di deliberazione, qualora ciò si renda necessario al fine di garantire l'adozione di un determinato provvedimento.
4. Le variazioni, di competenza esclusiva del Consiglio Comunale, adottate in via d'urgenza dalla Giunta Comunale, devono essere ratificate dal Consiglio Comunale nei termini previsti dall'articolo 175, comma 4, del T.U.E.L..
5. La proposta di variazione di bilancio sottoposta all'approvazione del Consiglio o della Giunta deve contenere il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

#### **Articolo 55 - Assestamento generale di bilancio**

1. Mediante la variazione di assestamento generale, da deliberare entro il 31 luglio di ciascun anno da parte del Consiglio, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.
2. La variazione di assestamento generale di bilancio non è surrogabile dalla Giunta Comunale mediante variazione di bilancio disposta in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 175, comma 4, del T.U.E.L..
3. La proposta di assestamento generale di bilancio è predisposta dal Servizio finanziario, sulla base delle risultanze contabili complessive e delle evidenze comunicate dai singoli responsabili dei servizi.

### **Articolo 56 - Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione**

1. Le variazioni al Piano Esecutivo di Gestione sono disposte su iniziativa:
  - a) dei responsabili dei servizi;
  - b) della Giunta Comunale.
2. Qualora i responsabili dei servizi ritengano necessaria una modifica del Piano Esecutivo di Gestione, sia essa di natura programmatica e/o contabile, trasmettono la relativa proposta di variazione alla Giunta Comunale contenente le motivazioni della richiesta. .
3. La proposta di modifica può anche essere riferita unicamente agli obiettivi gestionali, senza prevedere rideterminazioni della dotazione finanziaria.

### **Articolo 57 - Variazioni di competenza dei responsabili di servizio**

1. Sono di competenza dei responsabili dei servizi le seguenti variazioni di bilancio e di P.E.G. previste dall'art. 175, comma 5-*quater*, del T.U.E.L.:
  - a) le variazioni compensative del Piano Esecutivo di Gestione, fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, e ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;
  - b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
  - c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-*quinquies*;
  - d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

- e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi.
2. Sono di competenza del responsabile del Servizio finanziario le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione (al bilancio di previsione approvato) di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti ad entrate vincolate, previste dall'art. 187, comma 3-*quinquies*, del T.U.E.L..
  3. Con cadenza trimestrale, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio, sono comunicate alla Giunta Comunale le variazioni di bilancio adottate dai responsabili di servizio ai sensi dell'art. 175, comma 5-*quater*, del T.U.E.L..

## **Articolo 58 - Prelevamenti dai fondi di riserva**

1. Nel bilancio di previsione è stanziato un fondo di riserva di competenza secondo quanto disposto dall'articolo 166 del T.U.E.L..
2. Nel bilancio di previsione è altresì stanziato un fondo di riserva di cassa di importo non inferiore allo 0,2% delle spese finali.
3. L'utilizzo dei fondi di riserva è disposto con deliberazione della Giunta con le modalità di cui all'art. 166 del T.U.E.L. entro il 31 dicembre dell'esercizio.
4. Il responsabile del servizio che necessita di risorse per esigenze straordinarie o per rimpinguare dotazioni dei capitoli di spesa di spesa correnti insufficienti, predispone la proposta da sottoporre alla Giunta Comunale di prelevamento dal fondo di riserva indicando la relativa somma, il codice di bilancio che si intende impinguare e la relativa motivazione. La proposta deve essere trasmessa al responsabile del Servizio finanziario, di norma, almeno 10 (dieci) giorni prima per la verifica della capienza del fondo.
5. Il Sindaco comunica le deliberazioni di prelevamento dal fondo di riserva al Consiglio Comunale, per gli adempimenti di cui all'art. 166, comma 2, del T.U.E.L.. Tale comunicazione è effettuata entro la seconda seduta convocata successivamente alla loro adozione.
6. Ai prelevamenti dai fondi spese per passività potenziali di cui all'art. 176 del T.U.E.L. si applicano le disposizioni contenute nel presente articolo, in quanto compatibili.

## **TITOLO IV - PARERI, CONTROLLI, SEGNALAZIONI**

### **Sezione n. 1 - Pareri e visti**

#### **Articolo 59 - Parere di regolarità tecnica**

1. Il parere di regolarità tecnica rappresenta lo strumento attraverso il quale viene svolto il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'articolo 147-*bis* del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Il parere di regolarità tecnica è rilasciato:

- a) sulle deliberazioni che non siano mero atto di indirizzo, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
  - b) sulle determinazioni dei responsabili dei servizi e sui decreti del Sindaco che comportano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
3. I contenuti e le modalità di rilascio del parere di regolarità tecnica sono disciplinati dall'apposito regolamento sui controlli interni approvato ai sensi dell'articolo 147 del D.Lgs. n. 267/2000.
4. Il responsabile del servizio, con la sottoscrizione delle determinazioni o con il parere di regolarità tecnica posto sulle proposte di deliberazione, attesta la sussistenza del requisito che consente:
- a) durante il periodo di esercizio provvisorio, il superamento del vincolo di impegnabilità in dodicesimi delle spese che sono tassativamente regolate dalla legge, non sono suscettibili di frazionamento in dodicesimi, devono essere assolte per evitare danni patrimoniali gravi e certi all'ente;
  - b) durante il periodo di gestione provvisoria, il superamento del vincolo assoluto di non impugnabilità per le spese che conseguono da obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, che sono dovute in forza di obblighi tassativamente regolati dalla legge ovvero devono essere assolte per evitare danni patrimoniali gravi e certi;
  - c) in presenza di rendiconto deliberato che rechi l'indicazione di debiti fuori bilancio o presenti disavanzo di amministrazione e nelle more dell'adozione di provvedimenti consiliari di riconoscimento e finanziamento o di ripiano, di impegnare spese esclusivamente per servizi espressamente previsti dalla legge ovvero spese necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

#### **Articolo 60 - Parere e visto di regolarità contabile**

1. Il parere o visto di regolarità contabile rappresenta lo strumento attraverso il quale viene svolto il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147-*bis* del D.Lgs. n. 267/2000.
2. È sottoposta al parere di regolarità contabile qualsiasi proposta di deliberazione che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente<sup>7</sup>.
3. E' sottoposta al visto di regolarità contabile qualsiasi determinazione del responsabile del servizio che determini riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
4. L'accertamento della regolarità contabile espressa dal responsabile del Servizio finanziario con il parere ed il visto di cui ai commi 2 e 3 riguarda, in particolare:
  - a) la verifica della sussistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente;
  - b) l'osservanza della normativa in materia di ordinamento contabile e fiscale;
  - c) il corretto riferimento del contenuto della spesa alla previsione di bilancio;



- d) la giusta imputazione al bilancio e la disponibilità dello stanziamento iscritto sul relativo intervento o capitolo;
  - e) il rispetto del vincolo di destinazione delle entrate;
  - f) la coerenza con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica e con i vincoli connessi al patto di stabilità interno.
5. Le proposte di provvedimento in ordine alle quali, per qualsiasi ragione, non può essere formulato il parere/visto ovvero lo stesso non sia positivo o che necessitino di integrazioni e modifiche sono reinviata, con motivata relazione, al servizio proponente.
  6. Non costituiscono oggetto di valutazione del responsabile del Servizio finanziario le verifiche inerenti il rispetto di norme e regolamenti riguardanti aspetti non contabili per i quali risponde il responsabile del servizio che ha apposto il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.
  7. Il parere è sempre espresso in forma scritta, sottoscritto e munito di data, inserito nell'atto in corso di formazione.

#### **Articolo 61 - Attestazione della copertura finanziaria della spesa**

1. L'attestazione di copertura finanziaria è resa dal responsabile del Servizio finanziario sugli atti che comportano impegno di spesa o prenotazione di impegno. Essa garantisce l'effettiva disponibilità della spesa sui competenti stanziamenti di competenza del bilancio di previsione finanziario.
2. Nelle proposte di deliberazioni che comportano impegno di spesa o prenotazione d'impegno, la copertura è data dal responsabile del Servizio finanziario in sede di parere regolarità contabile.
3. Il responsabile del Servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura finanziaria nei limiti delle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
4. L'attestazione di copertura finanziaria della spesa finanziata con entrate aventi destinazione vincolata è resa dopo che l'entrata sia stata accertata e nei limiti del correlato accertamento.
5. Qualora si verificano situazioni gestionali di notevole gravità tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio, il responsabile del Servizio finanziario può sospendere il rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria con le modalità di cui al successivo articolo.

#### **Articolo 62 - Segnalazioni obbligatorie del responsabile del Servizio finanziario**

1. Il responsabile del Servizio finanziario è obbligato a segnalare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 153, comma 6, del T.U.E.L., entro 7 (sette) giorni dalla conoscenza, i fatti gestionali dai quali derivi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari complessivi della gestione e i vincoli di finanza pubblica. Egli è altresì tenuto a presentare le proprie valutazioni ove rilevi che la gestione delle entrate e delle spese correnti evidenzia il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio.

2. La segnalazione dei fatti gestionali e le valutazioni di cui al precedente comma riguardano anche la gestione dei residui e l'equilibrio di bilancio per il finanziamento della spesa d'investimento, qualora si evidenzino situazioni che possono condurre a squilibri della gestione di competenza o del conto residui che, se non compensate da variazioni gestionali positive, possono determinare disavanzi di gestione o di amministrazione.
3. Qualora i fatti segnalati o le valutazioni espresse risultino di particolare gravità agli effetti della copertura finanziaria delle spese ovvero dei vincoli connessi al rispetto del patto di stabilità, il responsabile del Servizio finanziario comunica contestualmente ai soggetti di cui al comma 5 la sospensione, con effetto immediato, del rilascio delle attestazioni di copertura di cui all'art. 183, comma 7, del T.U.E.L..
4. La decisione di sospendere il rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria deve essere motivata con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che l'hanno determinata. Il parere relativo alla copertura finanziaria viene sempre rilasciato per le spese, previste per legge, il cui il mancato intervento arrechi danno patrimoniale all'ente.
5. Le segnalazioni di cui ai commi precedenti, documentate e adeguatamente motivate, sono inviate in forma scritta e con riscontro dell'avvenuto ricevimento:
  - a) al Sindaco;
  - b) al Segretario Comunale;
  - c) all'organo di revisione;
  - d) alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
6. Il Sindaco provvede ad iscrivere all'ordine del giorno della prima seduta della Giunta Comunale la discussione della segnalazione del responsabile del Servizio finanziario. La Giunta Comunale provvede ad adottare o a proporre al Consiglio Comunale, in base alle rispettive competenze, i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione. Su tali provvedimenti, oltre ai pareri di legge, deve essere acquisito il parere dell'organo di revisione. Fino all'esecutività del provvedimento in oggetto è sospeso il rilascio dell'attestazione di copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del Servizio finanziario.

### **Articolo 63 - Inammissibilità e improcedibilità delle deliberazioni.**

1. Sono inammissibili e improcedibili le deliberazioni di Consiglio o di Giunta che risultino incoerenti con il Documento Unico di Programmazione, con il bilancio di previsione o con il Piano Esecutivo di Gestione.
2. Si intendono incoerenti quelle deliberazioni che:
  - a) contrastano con le finalità dei programmi contenuti nel D.U.P.;
  - b) sono incompatibili con le previsioni delle risorse finanziarie destinate alla spesa corrente o di investimento;
  - c) sono incompatibili con le previsioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento del D.U.P.;
  - d) contrastano con gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione.

3. Le proposte di deliberazione non coerenti con il D.U.P. per difformità o contrasto con gli indirizzi e le finalità dei programmi sono da considerarsi inammissibili. Le proposte che rilevano insussistenza di copertura finanziaria o incompatibilità tra le fonti di finanziamento e le finalità della spesa ovvero tra le risorse disponibili e quelle necessarie per la realizzazione del nuovo programma sono da considerarsi improcedibili.
4. I responsabili dei servizi, per mezzo del parere di regolarità tecnica, il responsabile del Servizio finanziario, per mezzo del parere di regolarità contabile, o il Segretario comunale, per le proposte di deliberazione che, in quanto meri atti di indirizzo, non necessitano di pareri, effettuano un'azione di controllo preventivo sulla coerenza delle proposte di deliberazione con il D.U.P..

## **Sezione n. 2 - Salvaguardia equilibri e debiti fuori bilancio**

### **Articolo 64 - Finalità del controllo sugli equilibri finanziari**

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è il sistema attraverso il quale si verifica, durante tutto l'arco dell'esercizio, il permanere degli equilibri complessivi di bilancio, e in caso di accertamento negativo, si adottano gli opportuni correttivi volti a prevenire situazioni di squilibrio presenti o future. Esso ha la funzione di assicurare una corretta gestione del bilancio, monitorando costantemente gli equilibri della gestione di competenza, della gestione dei residui, della gestione di cassa, gli equilibri di patto e gli equilibri connessi alla gestione degli organismi esterni.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

### **Articolo 65 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio**

1. Il pareggio di bilancio è inteso come assetto gestionale da preservare con continuità e con riferimento a tutte le componenti finanziarie della gestione.
2. L'ente rispetta durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal T.U.E.L., dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal presente regolamento.
3. Il responsabile del Servizio finanziario analizza e aggrega le informazioni ricevute dai responsabili dei servizi e, sulla base delle rilevazioni di contabilità generale finanziaria, provvede a:
  - a) istruire i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;
  - b) proporre le misure necessarie a ripristinare il pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, ivi compreso l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità.

4. Il responsabile del Servizio finanziario propone le misure necessarie per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato.
5. L'analisi delle informazioni gestionali pervenute dai responsabili dei servizi riguarda in particolare:
  - a) per l'entrata, lo stato delle risorse assegnate alla responsabilità di acquisizione dei servizi e lo stato degli accertamenti e delle riscossioni;
  - b) per l'uscita, lo stato dei mezzi finanziari attribuiti ai servizi, delle prenotazioni di impegno e degli impegni.

#### **Articolo 66 - Provvedimenti del consiglio in ordine agli equilibri di bilancio**

1. Il Consiglio provvede entro il 31 luglio di ogni anno ad effettuare, tramite specifica deliberazione, sulla base della documentazione predisposta dal Servizio finanziario, la verifica del permanere degli equilibri di bilancio ovvero adotta, in caso di accertamento negativo, i provvedimenti necessari a garantire il pareggio di bilancio.
2. In tale sede adotta eventualmente, con delibera, gli altri provvedimenti di cui all'art. 193, comma 2, del T.U.E.L..

#### **Articolo 67 - Debiti fuori bilancio**

1. Costituisce debito fuori bilancio una obbligazione pecuniaria valida giuridicamente ma non perfezionata contabilmente, connessa al conseguimento di un fine pubblico.
2. Compete al Consiglio Comunale il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:
  - a) sentenze esecutive;
  - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti dallo statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio e il disavanzo derivi da fatti di gestione;
  - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
  - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
  - e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui all'articolo 191, commi 1, 2 e 3 del T.U.E.L., nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
3. Con il provvedimento con cui il Consiglio Comunale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio vengono individuati i mezzi finanziari per la loro copertura attraverso una diversa distribuzione delle risorse o l'utilizzo di nuove, al fine di riconciliare l'aspetto giuridico e contabile del debito.
4. La competenza consiliare al riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio è esclusiva, non surrogabile o assumibile da altri soggetti. Essa permane anche nel

caso in cui in bilancio siano previsti stanziamenti generici o specifici accantonati per sopperire a tali eventualità.

## **Articolo 68 - Procedura per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio**

1. Il responsabile del servizio interessato o chiunque venga a conoscenza dell'esistenza di debiti fuori bilancio deve dare immediata comunicazione al responsabile del Servizio finanziario, al Segretario Comunale ed al Sindaco, evidenziando la necessità del ricorso alla procedura d'urgenza di cui al successivo comma 6.
2. A seguito della comunicazione di avvenuta conoscenza del debito fuori bilancio, il responsabile del servizio interessato predispone una dettagliata relazione che contiene, in particolare:
  - a) la natura del debito e gli antefatti che lo hanno originato;
  - b) le ragioni giuridiche che stanno alla base della legittimità del debito;
  - c) nelle ipotesi di cui alla lettera e) del precedente articolo 85, le motivazioni che hanno condotto alla violazione delle norme che impongono la previa adozione del provvedimento autorizzatorio della spesa e la coesistenza dei requisiti di utilità ed arricchimento che legittimano il riconoscimento del debito;
  - d) tutta la documentazione eventualmente acquisita in sede istruttoria;
  - e) la formulazione di un piano di rateizzazione per il pagamento dei debiti concordato con i creditori.
3. Spetta al responsabile del Servizio finanziario l'individuazione dei mezzi finanziari a copertura dei debiti, motivando l'eventuale necessità di fare ricorso ai mutui per la copertura dei debiti riconducibili a spese di investimento, ove non si possano utilizzare altre risorse. Il parere di regolarità contabile rilasciato sulla proposta di deliberazione contiene anche l'attestazione in ordine alla regolarità dei mezzi di copertura, nel rispetto della normativa vigente.
4. La proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di riconoscimento dei debiti fuori bilancio compete al responsabile del servizio interessato, il quale con l'apposizione del parere di regolarità tecnica attesta, tra gli altri, la sussistenza dei requisiti che sono alla base della legittimità del debito. Sulla proposta di deliberazione deve essere acquisito anche il parere dell'organo di revisione.
5. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) ed e) del comma 2 dell'articolo 73, ovvero in tutti i casi in cui al decorrere dei tempi è collegato il rischio di maggiori gravami o il maturare di interessi e rivalutazione monetaria, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio deve essere effettuato in via d'urgenza dal Consiglio Comunale entro 60 (sessanta) giorni dal manifestarsi dell'evento.

## **TITOLO V - INVESTIMENTI E INDEBITAMENTO**

### **Articolo 69 - Programmazione degli investimenti**

Per tutti gli investimenti, comunque finanziati, l'organo deliberante nell'approvare il progetto dell'investimento:

- a) dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio di previsione;
- b) assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri.

## **Articolo 70 - Fonti di finanziamento**

Per l'attivazione degli investimenti l'ente utilizza:

- a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
- b) avanzi di bilancio, costituiti da saldi economico-finanziari positivi;
- c) entrate derivanti da alienazioni di diritti o di beni patrimoniali, da permute, proventi da contributi per permessi di costruire, riscossione di crediti;
- d) entrate da contributi statali, regionali, provinciali o fondi UE destinati agli investimenti e contributi da privati destinati agli investimenti;
- e) avanzo di amministrazione;
- f) mutui passivi;
- g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.

## **Articolo 71 - Ricorso all'indebitamento**

1. Il ricorso all'indebitamento, nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia, è ammesso esclusivamente per il finanziamento delle spese di investimento. Le relative entrate hanno destinazione vincolata.
2. Il responsabile del servizio, nel rispetto dei principi di cui al comma precedente, effettuerà la scelta della tipologia di finanziamento e della relativa durata sulla base dei seguenti elementi:
  - a) andamento del mercato finanziario;
  - b) struttura dell'indebitamento del Comune;
  - c) entità dell'opera da finanziare e sua utilità nel tempo.

## **TITOLO VI - SERVIZIO DI ECONOMATO**

### **Articolo 72 - Affidamento del servizio**

1. La Giunta Comunale nomina l'economista e gli altri agenti contabili interni.
2. Il servizio economato è coordinato dal servizio finanziario che esercita la funzione di controllo delle rendicontazioni periodiche a rimborso e del conto reso dall'economista e

dagli altri agenti contabili interni, provvedendo al deposito dei conti stessi presso la competente giurisdizione della Corte dei Conti.

### **Articolo 73 - Attività dell'economista**

Il servizio economato svolge i seguenti adempimenti ed attività:

- effettuazione di piccole spese per forniture, lavori e servizi nei limiti di € 150,00= (centocinquanta/00);
- tenuta dei registri degli ordinativi economici di spesa gestiti anche in modo informatico;
- resa del conto giudiziale.

### **Articolo 74 - Spese economiche**

1. L'economista potrà dare corso ai seguenti pagamenti, esclusivamente sulla scorta di appositi *"MANDATI DI ANTICIPAZIONE"*:
  - a) posta, telegrafo, carta e valori bollati, facchinaggi e trasporto merci, biglietti di mezzi di trasporto, nonché di altre spese minute atte al funzionamento degli uffici;
  - b) giornali, inserzioni sui giornali previsti dalla legge e di regolamenti;
  - c) tassa circolazione degli automezzi, imposte, tasse, diritti erariali diversi;
  - d) spese per la stipulazione di contratti, atti esecutivi verso debitori morosi, visure catastali, registrazioni e simili;
  - e) spese diverse e minute anche per cerimonie, ricevimenti, onoranze..., nei limiti di € 150,00= (centocinquanta/00).
2. Nessun buono di pagamento potrà essere emesso in assenza di disponibilità:
  - a) del fondo economico di cui al precedente art. 60;
  - b) del macro-aggregato o capitolo di bilancio su cui deve essere imputata la spesa.
3. Al fine di garantire la disponibilità monetaria le lettere a-b-c necessitano di comunicazione preventiva di almeno 10 (dieci) giorni.
4. Potrà essere disposto il pagamento a mezzo dell'economista nei soli casi in cui ricorra l'urgenza di dare corso al pagamento immediato.
5. Al buono di pagamento dovrà essere allegata tutta la documentazione di spesa.

### **Articolo 75 - Anticipazioni all'economista**

1. Per provvedere al pagamento delle somme rientranti nella sua competenza sarà emesso, in favore dell'economista, all'inizio di ogni esercizio finanziario, un mandato di anticipazione sul relativo fondo stanziato in bilancio nel titolo U.7.01.99.03.000 *"Altre uscite per partite di giro - Costituzione fondi economici e carte aziendali"*.
2. Alla fine di ciascun esercizio finanziario e, comunque, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'economista restituirà, integralmente, le anticipazioni ricevute.

3. L'economo non può fare delle somme ricevute in anticipazione un uso diverso da quello per cui sono state assegnate.

#### **Articolo 76 - Rimborsi delle somme anticipate**

In relazione alle esigenze di disponibilità del fondo, sarà cura dell'economo di richiedere il rimborso delle somme anticipate. Alla richiesta di rimborso dovranno essere allegati:

- a) mandati di anticipazione;
  - b) tutta la documentazione che si riferisce ai pagamenti effettuati.
2. Il rimborso sarà disposto con apposito atto di liquidazione a firma del Responsabile del Servizio Finanziario.

#### **Articolo 77 - Responsabilità**

1. L'economo, ai sensi dell'art. 93, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 è personalmente responsabile della gestione dei fondi affidati, è tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalle leggi civili per i depositari ed è responsabile della regolarità dei pagamenti.
2. L'economo può essere sottoposto a verifiche e ispezioni da parte del responsabile del servizio finanziario e dell'organo di revisione.
3. L'economo non può fare, delle somme ricevute in anticipazione, un uso diverso da quello per il quale sono state concesse.

#### **Articolo 78 - Controllo del servizio economato**

1. Il controllo del servizio economato spetta al Responsabile del servizio finanziario.
2. Il servizio economato sarà soggetto a verifiche ordinarie e straordinarie di cassa.
3. A tal fine l'economo dovrà tenere aggiornata in ogni momento la situazione di cassa con la relativa documentazione.

#### **Articolo 79 - Conto della gestione**

1. Entro il termine del 15 (quindici) del mese successivo al trimestre di riferimento e comunque entro un mese dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo comunale è tenuto a presentare il conto della propria gestione redatto su modello ufficiale.

### **TITOLO VI - LA TESORERIA**

#### **Articolo 80 - Affidamento del servizio di tesoreria**

1. Il servizio di tesoreria è affidato ad una idonea azienda di credito che viene incaricata della riscossione delle entrate e del pagamento delle spese, nonché della custodia



dei titoli e valori di proprietà dell'ente o di terzi, con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti.

2. Il servizio di tesoreria è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi e delle norme vigenti in materia di affidamento dei contratti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
3. La convenzione di tesoreria deve garantire la gestione informatizzata del servizio, mediante emissione di ordinativo informatico e archiviazione digitale dei documenti.

### **Articolo 81 - Attività connesse alla riscossione delle entrate**

1. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate indicate negli specifici ordini di riscossione ed accetta, anche senza autorizzazione dell'ente, le somme che i terzi intendono versare a qualsiasi titolo a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta con indicazione di clausola di salvaguardia dei diritti dell'ente.
2. Per ogni somma riscossa il Tesoriere rilascia quietanza numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario. Gli estremi della quietanza sono annotati sulla documentazione meccanografica da consegnare al comune in allegato al proprio rendiconto.
3. Le entrate sono registrate sul giornale di cassa cronologico, nel giorno stesso della riscossione.
4. Il Tesoriere trasmette all'ente, con cadenza trimestrale, la situazione complessiva delle riscossioni, distinguendo le somme rimosse senza ordinativo da quelle ancora da eseguire parzialmente o totalmente.
5. Le informazioni di cui ai commi precedenti possono essere fornite dal Tesoriere con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra il Servizio finanziario e il Tesoriere, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativa alla gestione del servizio.
6. Eventuali ulteriori spese sostenute dal Tesoriere relativamente a procedure particolari sono disciplinate dal capitolato speciale per l'affidamento del servizio ovvero, in mancanza, saranno preventivamente concordate tra le parti.

### **Articolo 82 - Attività connesse al pagamento delle spese**

1. I mandati di pagamento sono estinti in via ordinaria mediante accredito sui conti correnti bancari o postali dei creditori, ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore.
2. Oltre che con la modalità indicata al comma precedente, i mandati di pagamento possono essere estinti, nel rispetto della normativa vigente in materia, mediante:
  - a) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario;

- b) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato con tassa e spese a carico del richiedente;
  - c) pagamento diretto presso gli sportelli di tesoreria.
3. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
  4. Per ogni somma pagata il Tesoriere rilascia quietanza ai sensi dell'art. 218 del T.U.E.L..
  5. Le spese sono registrate sul giornale di cassa cronologico nel giorno stesso del pagamento.
  6. Il Tesoriere trasmette all'ente, con cadenza trimestrale, la situazione complessiva dei pagamenti così formulata:
    - a) somme pagate a fronte di carte contabili;
    - b) mandati non ancora eseguiti, totalmente o parzialmente.
  7. Le informazioni di cui ai commi precedenti possono essere fornite dal Tesoriere con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra il Servizio finanziario e il Tesoriere, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativa alla gestione del servizio.
  8. I pagamenti possono aver luogo solo se i mandati risultano emessi entro i limiti dei rispettivi macroaggregati stanziati in bilancio o dei capitoli per i servizi per conto di terzi.
  9. I mandati di pagamento rimasti interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre sono eseguiti mediante commutazione in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.

### **Articolo 83 - Anticipazione di tesoreria**

1. Il Tesoriere è tenuto a disporre anticipazioni di tesoreria nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.
2. Una volta autorizzata dalla prescritta deliberazione della Giunta Comunale, in caso di assenza dei fondi disponibili sul conto di tesoreria e su eventuali contabilità speciali e salvo l'utilizzo di somme a specifiche destinazione, l'anticipazione viene utilizzata di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa.
3. L'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria deve essere supportato da un adeguato sistema contabile in grado di verificare periodicamente l'esatto ammontare dell'anticipazione e del limite massimo della stessa in relazione all'utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione.
4. Il Tesoriere è tenuto di propria iniziativa al rientro immediato delle anticipazioni non appena si verificano delle entrate libere da vincoli. L'ente, su indicazione del Tesoriere, provvede alla "regolarizzazione" dei movimenti verificatisi in un determinato lasso temporale mediante emissione dei relativi ordinativi d'incasso e mandati di pagamento.

## **Articolo 84 - Contabilità del servizio di tesoreria**

1. Il Tesoriere cura la tenuta di una contabilità atta a rilevare cronologicamente i movimenti attivi e passivi di cassa e di tutta la documentazione che si rende necessaria ai fini di una chiara rilevazione contabile delle operazioni di tesoreria. In particolare il Tesoriere è tenuto ai seguenti adempimenti:
  - a) aggiornamento e conservazione del giornale di cassa;
  - b) conservazione del verbale delle verifiche di cassa;
  - c) conservazione delle rilevazioni periodiche di cassa previste dalla legge.
2. La prova documentale delle riscossioni e dei pagamenti effettuati dovrà essere fornita alla fine dell'esercizio finanziario. A richiesta del responsabile del Servizio finanziario effettuata per casi particolari il Tesoriere è tenuto a fornire la prova documentale in qualsiasi momento.
3. La contabilità di tesoreria deve permettere di rilevare le giacenze di liquidità distinte tra fondi non vincolati e fondi con vincolo di specifica destinazione, evidenziando per questi ultimi la dinamica delle singole componenti vincolate di cassa.
4. La contabilità di tesoreria è tenuta in osservanza delle norme di legge sulla tesoreria unica.

## **Articolo 85 - Gestione di titoli e valori**

1. Il Tesoriere assume con debito di vigilanza, senza aggravio di spese a carico dell'ente stesso, fatto salvo il rimborso degli eventuali oneri fiscali dovuti per legge:
  - a) i titoli ed i valori di proprietà dell'ente;
  - b) i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzioni e per spese contrattuali e d'asta a favore dell'ente.
2. I depositi ed i prelievi sono disposti tramite ordinativi di entrata e di uscita sottoscritti, datati e numerati, emessi dal responsabile del Servizio finanziario. La restituzione dei depositi cauzionali avviene solo dopo che si sia esaurito l'obbligo del vincolo, previa autorizzazione del responsabile del servizio interessato.
3. Il Tesoriere cura con separata contabilità il carico e lo scarico dei titoli dell'ente nonché dei titoli depositati da terzi. Di tali movimenti il Tesoriere rilascia ricevuta diversa dalle quietanze di tesoreria, tiene separata contabilità ed a fine esercizio presenta apposito elenco che allega al rendiconto.

## **Articolo 86 - Responsabilità del Tesoriere e vigilanza**

1. Il Tesoriere è responsabile dei pagamenti effettuati sulla base di titoli di spesa che risultino non conformi alle disposizioni della legge e del presente regolamento è inoltre responsabile della riscossione delle entrate e degli altri adempimenti derivanti dall'assunzione del servizio.
2. Il Tesoriere informa l'ente di ogni irregolarità o impedimento riscontrati e attiva ogni procedura utile per il buon esito delle operazioni di riscossione e di pagamento; cura in particolare che le regolarizzazioni dei pagamenti e delle riscossioni avvengano senza

l'emissione dei mandati e degli ordinativi siano perfezionate entro il termine dell'esercizio finanziario.

### **Articolo 87 - Verifiche ordinarie e straordinarie di cassa**

1. L'ente, nella persona del responsabile del Servizio finanziario, può disporre autonome verifiche di cassa presso il Tesoriere.
2. In occasione del mutamento della persona del Sindaco si provvede alla verifica straordinaria di cassa alla presenza del:
  - a) Tesoriere;
  - b) organo di revisione economico finanziario;
  - c) Sindaco subentrante;
  - d) Sindaco uscente.
3. La verifica di cui al comma 2 è disposta, di norma, entro 20 (venti) giorni dall'insediamento del Sindaco.

## **TITOLO VII - LA RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE**

### **Sezione n. 1 - Le scritture contabili**

#### **Articolo 88 - Finalità del sistema di scritture contabili**

1. Il Comune adotta un sistema integrato di scritture contabili idoneo a rilevare unitariamente, in via preventiva e concomitante, i fatti gestionali sotto l'aspetto:
  - a) finanziario, relativamente alla gestione del bilancio, onde consentire di rilevare la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare, anche relativamente alla gestione dei residui;
  - b) patrimoniale, per la rilevazione dei fatti incidenti sul patrimonio dell'ente;
  - c) economico, al fine di consentire la rilevazione dei componenti positivi e negativi secondo i criteri della competenza economica.
2. Per la tenuta delle scritture contabili il Comune si avvale di sistemi di elaborazione informatizzati più idonei a favorire la semplificazione ed integrazione dei dati, la trasparenza e la lettura da parte di tutti i servizi dell'ente.
3. Il Servizio finanziario, nello svolgimento della gestione, compila ed è responsabile della regolare tenuta delle scritture contabili previste dal presente regolamento.

#### **Articolo 89 - Contabilità finanziaria**

1. L'insieme delle scritture relative alla gestione del bilancio costituiscono la contabilità finanziaria. Esse hanno lo scopo di rilevare principalmente:
  - a) gli stanziamenti di bilancio;
  - b) le variazioni sugli stanziamenti;
  - c) gli accertamenti e le riscossioni, i vincoli sulle entrate;
  - d) gli impegni e i pagamenti;
  - e) i residui attivi e passivi;
  - f) le maggiori o minori entrate e le minori spese;
  - g) le fatture emesse e ricevute;
  - h) le liquidazioni avvenute;
  - i) la disponibilità sugli stanziamenti.
2. I fatti amministrativi vengono rilevati in ordine sistematico e cronologico mediante i seguenti registri:
  - a) il mastro delle entrate;
  - b) il mastro delle spese;
  - c) registro degli accertamenti;
  - d) registro degli impegni;
  - e) il giornale delle reversali e dei mandati;
  - f) registro di cassa;
  - g) partitario dei conti per categorie, macroaggregati e capitoli;
  - h) registro delle fatture emesse;
  - i) registro delle fatture ricevute;
  - j) registro dei mutui e degli altri indebitamenti;
  - k) registro dei depositi cauzionali
  - l) ogni altro registro necessario per la completa rilevazione dei fatti di gestione.

## **Articolo 90 - Contabilità patrimoniale**

1. La contabilità patrimoniale ha lo scopo di rilevare gli elementi attivi e passivi del patrimonio, onde consentire la dimostrazione della consistenza del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, delle variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio o per altra causa, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.
2. Strumenti principali della contabilità patrimoniale sono:
  - a) le scritture economico-patrimoniali adottate in concomitanza con la contabilità finanziaria secondo il piano dei conti integrato;
  - b) gli inventari e le scritture ad essi afferenti.

3. Per la gestione del patrimonio e le procedure di formazione e aggiornamento degli inventari si fa rinvio alle disposizioni contenute nel titolo VIII.

## **Articolo 91 - Contabilità economica**

1. La contabilità economica ha lo scopo di rilevare i componenti positivi (ricavi) e negativi (costi) della gestione secondo il criterio della competenza economica, al fine di determinarne il risultato economico. Oltre al risultato economico complessivo dell'intera gestione, la contabilità economica effettua comparazioni tra costi e ricavi riferiti ai singoli servizi o alle singole attività dell'ente, al fine di valutarne la convenienza economica.
2. La contabilità economica viene gestita attraverso il piano dei conti integrato che, partendo dalla contabilità finanziaria, consente di rilevare in maniera concomitante i fatti di gestione sotto gli aspetti economici e patrimoniali. I componenti economici non rilevabili dalla contabilità finanziaria e patrimoniale sono registrati al verificarsi dell'evento che li ha determinati.

## **Sezione n. 2 - Il rendiconto**

### **Articolo 92 - Rendiconto della gestione**

1. I risultati finali della gestione sono dimostrati nel rendiconto che comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto deve osservare il principio della comparabilità:
  - a) nel tempo, per determinare e analizzare gli andamenti e gli equilibri accertati e tendenziali;
  - b) per gli altri utilizzatori, che devono essere in grado di comparare i risultati e gli indicatori nel sistema di bilancio di diversi enti locali, oltre che nel tempo per l'ente che approva il bilancio.
3. Sono allegati al rendiconto:
  - a) i documenti di all'articolo 11, comma 4 e 6, del D.Lgs. n. 118/2011;
  - b) la relazione dei revisori prevista dall'articolo 239, comma 1, lettera d), del T.U.E.L.;
  - c) le informazioni relative al rispetto del patto di stabilità interno.

### **Articolo 93 - Conto del bilancio**

1. Il conto del bilancio comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative.
2. Al conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro delle condizioni di deficiarietà e la tabella dei parametri gestionali. Possono essere individuati ulteriori parametri di efficienza da allegare al rendiconto.

3. Il conto del bilancio rileva conclusivamente il risultato contabile di gestione e quello di amministrazione.

#### **Articolo 94 - Risultati finanziari**

1. Le risultanze finali del conto del bilancio sono espresse in termini di avanzo, disavanzo o pareggio finanziario e sono distinte in risultato contabile di gestione e risultato contabile di amministrazione.
2. Il risultato contabile di gestione, determinato dalla somma delle riscossioni e dei residui attivi dedotti i pagamenti, i residui passivi ed il fondo pluriennale vincolato, derivanti dalla gestione di competenza, evidenzia il risultato di sintesi finanziario dell'anno considerato.
3. Il risultato contabile di amministrazione, che tiene conto anche dei residui degli anni precedenti ed evidenzia il risultato di sintesi di tutta la gestione finanziaria, è determinato dalla somma del fondo di cassa al 31 dicembre, dedotti gli eventuali pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate, più i residui attivi finali meno i residui passivi finali ed il fondo pluriennale vincolato, derivanti sia dalla gestione di competenza che da quella dei residui.
4. Il risultato di amministrazione si collega al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente e all'evoluzione della gestione finanziaria dell'esercizio considerato. Esso infatti corrisponde a:
  - a) risultato di amministrazione dell'esercizio precedente (+/-);
  - b) maggiori/minori residui attivi riaccertati (+/-);
  - c) minori residui passivi riaccertati (-);
  - d) accertamenti di competenza (+);
  - e) impegni di competenza (-);
  - f) Fondo pluriennale vincolato di entrata dell'esercizio (+);
  - g) Fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio (-).

#### **Articolo 95 - Conto economico**

1. Il conto economico accoglie costi e proventi rilevati nel corso dell'esercizio nonché scritture rettificative ed integrative di fine esercizio ed evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente nonché il risultato economico della gestione.
2. Il conto economico, redatto secondo una struttura a scalare, evidenzia inoltre risultati economici intermedi connessi alle diverse gestioni dell'ente.

#### **Articolo 96 - Conti economici di dettaglio**

1. Possono essere compilati conti economici di dettaglio per servizi o centri di costo, ovvero per servizi produttivi, servizi pubblici a domanda individuale e servizi a copertura legale del costo.
2. I conti economici di dettaglio sono predisposti dal Servizio finanziario in collaborazione con il responsabile di ciascun servizio e con la struttura preposta al controllo di gestione.

### **Articolo 97 – Stato patrimoniale**

1. Lo stato patrimoniale rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale.
2. Lo stato patrimoniale accoglie le attività e le passività dell'ente.
3. La differenza tra attività e passività determina l'entità del patrimonio netto.
4. La variazione del patrimonio netto nel corso dell'esercizio è pari al risultato economico della gestione. In caso di rilevazione di errori o incompleta ricostruzione iniziale, la rettifica della posta patrimoniale deve essere rilevata in apposito prospetto, contenuto nella relazione illustrativa al rendiconto della gestione, il cui saldo costituisce una rettifica del patrimonio netto.

### **Sezione n. 3 - Modalità di formazione del rendiconto**

#### **Articolo 98 - Conto del Tesoriere**

1. Il Tesoriere, in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 93, comma 2, del T.U.E.L., ha l'obbligo di rendere il conto della propria gestione di cassa, per dare dimostrazione e giustificazione del suo operato ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti.
2. Il conto del Tesoriere è reso all'ente entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello cui il conto medesimo si riferisce, in conformità al modello ufficiale approvato con il D.Lgs. n. 118/2011.
3. Al conto, debitamente sottoscritto dal Tesoriere, è allegata la seguente documentazione:
  - a) allegati di svolgimento per ogni unità elementare del bilancio;
  - b) quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento e, in sostituzione, i documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime;
  - c) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti.
4. La documentazione da allegare al conto del Tesoriere potrà essere prodotta in modalità digitale.

#### **Articolo 99 - Conto degli agenti contabili interni**



1. Gli agenti contabili interni in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 93, comma 2, del T.U.E.L., hanno l'obbligo di rendere il conto della propria gestione per dare dimostrazione e giustificazione del loro operato e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti.
2. Sono soggetti alla resa del conto, secondo le modalità di cui all'articolo 233 del T.U.E.L. gli agenti contabili di seguito indicati:
  - a) l'economo comunale;
  - b) gli agenti contabili interni incaricati alla riscossione;
  - c) gli agenti contabili a materia per la gestione dei beni mobili nominati ai sensi dell'articolo 124;
  - d) il consegnatario delle azioni;
  - e) tutti coloro che si ingeriscono nelle funzioni attribuite ai suddetti soggetti.
3. Il conto della gestione è reso all'ente entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, secondo i modelli ufficiali approvati con il regolamento previsto dall'articolo 160 del T.U.E.L..

#### **Articolo 100 - Conto del consegnatario di azioni**

1. Il consegnatario delle azioni societarie possedute dall'ente è il soggetto che rappresenta l'ente nell'organo di gestione societaria. Qualora non sia diversamente disposto, esso si identifica con il Sindaco in qualità di legale rappresentante dell'ente.
2. Il consegnatario di azioni può depositare in custodia i titoli presso il Tesoriere ovvero presso la società che ha emesso il titolo, che lo detiene per debito di vigilanza.
3. Il consegnatario delle azioni in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 93, comma 2, del T.U.E.L., ha l'obbligo di rendere il conto della propria gestione per dare dimostrazione e giustificazione del proprio operato ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti.

#### **Articolo 101 - Conto degli agenti contabili esterni**

1. I soggetti esterni operanti in regime di convenzione o di concessione, preposti alla riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali sulla base di ruoli o elenchi di carico predisposti e approvati dai competenti organi dell'ente, assumono la qualifica di agenti contabili. Essi hanno l'obbligo di rendere il conto della propria gestione per dare dimostrazione e giustificazione del proprio operato e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti.
2. Gli agenti contabili esterni, entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, rendono il conto della propria gestione all'ente locale utilizzando il modello n. 21 approvato con il D.P.R. 194/1996 idoneo a dimostrare il carico all'inizio dell'esercizio, le riscossioni intervenute ed i versamenti eseguiti nelle casse dell'ente, i scarichi ed il carico alla fine dell'esercizio, nonché ogni altra documentazione utile allo scopo.

## **Articolo 102 - Resa del conto della gestione**

1. La resa del conto della gestione del Tesoriere e degli agenti contabili inizia con le operazioni preliminari di parificazione, attraverso le quali vengono effettuati i riscontri e le verifiche necessarie ad allineare le risultanze contabili dell'ente con le risultanze dei conti.
2. In particolare tali operazioni consistono:
  - a) nella emissione di ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento a copertura delle operazioni di cassa effettuate autonomamente dal Tesoriere;
  - b) nella commutazione di mandati di pagamento interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale;
  - c) nell'annullamento di ordinativi di incasso non riscossi alla data del 31 dicembre;
  - d) nella rilevazione della restituzione dell'anticipazione ricevuta dall'economista;
  - e) nella effettuazione di tutte le altre rilevazioni volte a riportare la concordanza tra le scritture della contabilità finanziaria e degli inventari e i conti degli agenti contabili.
3. Le operazioni preliminari di parificazione devono concludersi entro il 30 gennaio e si concretizzano nella resa del conto da parte del Tesoriere e degli altri agenti contabili secondo le modalità previste dall'articolo 233 del T.U.E.L..

## **Articolo 103 - Parificazione dei conti della gestione**

1. A seguito dell'avvenuta presentazione dei conti, il responsabile del Servizio finanziario provvede alla loro parificazione, consistente nella verifica della regolarità della gestione svolta dall'agente e della concordanza delle risultanze dei conti con le risultanze contabili dell'ente. La parificazione dei conti avviene anche mediante riscontro con le verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 223 del T.U.E.L. e con le scritture di contabilità finanziaria e gli inventari dell'ente.
2. Nel caso in cui vengano riscontrate carenze o irregolarità nella gestione, il responsabile del Servizio finanziario invia formale contestazione di addebito, assegnando il termine di 15 (quindici) giorni per la formulazione di controdeduzioni o l'integrazione della documentazione da parte del Tesoriere e degli agenti contabili.
3. Mediante apposito verbale di parificazione il responsabile del Servizio finanziario:
  - a) dà atto delle operazioni di verifica svolte;
  - b) attesta, mediante apposizione del visto, la concordanza ovvero la mancata concordanza del conto della gestione del Tesoriere e degli agenti contabili con le scritture contabili dell'ente;
  - c) in caso di mancata concordanza del conto della gestione con le scritture contabili dell'ente, espone analiticamente e motiva le cause che l'hanno determinata;
  - d) dispone la trasmissione al Consiglio Comunale dei conti della gestione proponendone;

- e) l'approvazione unitamente al rendiconto della gestione ovvero, in caso di mancata concordanza, la non approvazione e l'adozione dei provvedimenti conseguenti.
4. La parificazione si conclude con la sottoscrizione dei conti da parte del responsabile del Servizio finanziario.

#### **Articolo 104 - Rendiconto contributi straordinari**

1. La presentazione dei rendiconti relativi ai contributi straordinari, da rendersi inderogabilmente entro il 28 febbraio di ogni anno, è attuata secondo la seguente procedura: il Servizio finanziario entro il 31 gennaio di ogni anno, provvede ad inviare a tutti i responsabili dei servizi l'elenco dei contributi straordinari ricevuti dalle amministrazioni pubbliche nel corso dell'esercizio precedente; i responsabili dei servizi inviano i resoconti dei contributi alle amministrazioni pubbliche competenti entro il 28 febbraio di ogni anno.
2. In relazione alla sanzione disposta dall'articolo 158, comma 3, del T.U.E.L., consistente nella restituzione del contributo assegnato, i termini previsti al comma 1 sono perentori.

#### **Articolo 105 - Relazioni finali di gestione dei responsabili dei servizi**

1. I responsabili dei servizi redigono entro il 31 gennaio la relazione finale di gestione riferita al grado di raggiungimento dei risultati dell'anno finanziario precedente, contenente elementi di valutazione dei risultati della gestione in termini economici, finanziari e patrimoniali.
2. La relazione in particolare:
  - a) espone gli obiettivi programmati;
  - b) analizza eventuali scostamenti tra risultati e obiettivi programmati, motivando gli scostamenti;
  - c) illustra le eventuali azioni correttive poste in essere per raggiungere i risultati attesi;
  - d) espone le innovazioni apportate nei processi di lavoro e dei servizi erogati o realizzati.
3. Le relazioni finali di gestione sono utilizzate per il controllo di gestione e per la misurazione della *performance*.

#### **Articolo 106 - Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi**

1. L'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi da iscriverne nel conto del bilancio è tesa alla verifica del permanere dei requisiti essenziali dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese e della corretta imputazione a bilancio in funzione della esigibilità delle obbligazioni giuridiche sottostanti.

2. Spetta a ciascun responsabile del servizio, per le entrate e le spese di rispettiva competenza assegnate con il P.E.G., la verifica in ordine ai requisiti per il mantenimento dei residui attivi e passivi nel conto del bilancio.
3. A tal fine il responsabile del Servizio finanziario trasmette ai responsabili dei servizi, entro il 10 febbraio, l'elenco degli accertamenti di entrata ancora da riscuotere e degli impegni di spesa ancora da pagare derivanti dalla gestione di competenza e dalla gestione dei residui.
4. I responsabili dei servizi, entro febbraio, controllano gli elenchi e verificano le ragioni del mantenimento, in tutto o in parte, nel conto del bilancio, dei residui attivi e passivi, sulla base di idonei titoli giuridici e degli atti che individuano l'ente locale quale creditore o debitore delle relative somme. Al termine della verifica i responsabili indicheranno:
  - a) i residui attivi confermati per un importo uguale o maggiore a quello previsto;
  - b) i residui attivi da eliminare o da ridurre per inesigibilità, dubbia esigibilità o insussistenza, indicando le motivazioni;
  - c) i residui attivi da reimputare in quanto non scaduti al 31 dicembre dell'esercizio, con indicazione dell'esercizio di scadenza;
  - d) i residui passivi mantenuti per un importo uguale a quello previsto;
  - e) i residui passivi da eliminare o da ridurre, indicando le motivazioni;
  - f) i residui passivi da reimputare in quanto non scaduti al 31 dicembre dell'esercizio, con indicazione dell'esercizio di scadenza.
5. Sulla base della verifica effettuata da ciascun responsabile il Servizio finanziario predisponde la delibera di Giunta Comunale relativa al riaccertamento ordinario dei residui e la connessa variazione di bilancio, corredata del parere dell'organo di revisione, da approvarsi entro il 15 marzo.
6. È vietato il mantenimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi che non possiedono gli elementi costitutivi dell'accertamento e dell'impegno. E' altresì vietato il mantenimento di impegni ed accertamenti per i quali, nel relativo esercizio, l'obbligazione non sia esigibile.

## **Articolo 107 - Relazione sulla gestione**

Il rendiconto della gestione è corredato di una relazione sulla gestione, predisposta sulla base di quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e approvata dall'organo esecutivo entro il 31 marzo.

## **Articolo 108 - Approvazione del rendiconto. Pubblicità**

1. La proposta di deliberazione consiliare sul rendiconto, lo schema di rendiconto e tutti gli allegati vengono consegnati all'organo di revisione economico-finanziaria entro i 3 (tre) giorni successivi all'approvazione, che presenta la relazione entro i successivi 7 (sette) giorni.
2. La proposta di deliberazione consiliare sul rendiconto, lo schema di rendiconto i relativi allegati e la relazione dell'organo di revisione vengono messi a disposizione

dei consiglieri comunali mediante deposito presso l'Ufficio Segreteria entro il 10 aprile. Dell'avvenuto deposito è viene data comunicazione ai consiglieri a cura del Sindaco.

3. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferisce, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.
4. La deliberazione di approvazione del rendiconto è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
5. Nel termine di 8 (otto) giorni dall'ultimo di pubblicazione dell'atto deliberativo relativo al rendiconto, il Tesoriere, gli altri agenti contabili, gli amministratori, nonché ogni cittadino possono presentare per iscritto al Servizio finanziario le proprie deduzioni, istanze, osservazioni o reclami.
6. Il rendiconto di gestione e relativi allegati sono resi accessibili ai cittadini mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'ente in Amministrazione Trasparente, sezione Bilanci, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 22 settembre 2014 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. L'ente predispone altresì il rendiconto semplificato per il cittadino di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011.

#### **Articolo 109 - Trasmissione alla Corte dei Conti**

1. Entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione il responsabile del Servizio finanziario cura la trasmissione dei conti degli agenti contabili interni alla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 233 del T.U.E.L..
2. Entro il termine e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente per tempo, il responsabile del Servizio finanziario trasmette alla sezione enti locali della Corte dei Conti i dati relativi al rendiconto e tutte le informazioni ad esso connesse.

#### **Articolo 110 - Il controllo di gestione.**

1. Il controllo di gestione è un sistema attraverso cui viene verificata l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto fra obiettivi ed azioni realizzate, nonché fra risorse impiegate e risultati.
2. Il controllo di gestione viene attuato mediante la verifica contabile dello stato di attuazione degli obiettivi definiti nel piano esecutivo di gestione (PEG), o in analogo documento di programmazione (PORO), da esprimersi in termini percentuali di impegno di spesa o di accertamento di entrata rispetto al valore attribuito in bilancio.
3. Gli strumenti del controllo di gestione sono il PEG, o analogo documento di programmazione, ed i referti del controllo di gestione.
4. Il Responsabile del Servizio Finanziario svolge il controllo di gestione contestualmente alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ed alla chiusura dell'esercizio. Entro dieci giorni dalla verifica, il Responsabile del Servizio Finanziario trasmette ai vari Responsabili di servizio ed alla Giunta comunale un referto

contenente l'indicazione dei dati percentuali di cui al precedente comma 2. Ogni Responsabile di servizio è tenuto ad adottare gli eventuali correttivi dell'azione amministrativa, anche su indicazione della Giunta, sulla scorta degli elementi di cui all'art. 197 comma 3 del D.Lvo 267/2000.

5. Al termine dell'esercizio, il Responsabile del Servizio Finanziario trasmette il referto conclusivo alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
6. L'organizzazione, i compiti ed il funzionamento del controllo di gestione sono svolti in coerenza con il regolamento comunale sui controlli interni adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 01 febbraio 2013, in attuazione dell'articolo 147 del T.U.E.L..

#### **Sezione n. 4 - Bilancio consolidato**

##### **Articolo 111 - Bilancio consolidato.**

1. Il bilancio consolidato rileva i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e degli enti e società partecipate. È predisposto secondo gli schemi previsti dal D.Lgs. 118/2011 ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011, e successive modificazioni.
2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:
  - la relazione sulla gestione consolidata, che comprende la nota integrativa redatta ai sensi del punto 5 del principio contabile applicato all. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;
  - la relazione dell'organo di revisione.
3. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 settembre, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.

## **TITOLO VIII - PATRIMONIO E INVENTARI**

#### **Sezione n. 1 - Patrimonio**

##### **Articolo 112 - Classificazione del patrimonio**

1. Il patrimonio dell'ente è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, suscettibili di valutazione economica. Esso deve essere gestito in conformità alla legge, allo Statuto e alle disposizioni del presente regolamento.
2. In relazione alla condizione giuridica cui appartengono, i beni si distinguono in:
  - a) beni demaniali;
  - b) beni patrimoniali indisponibili;
  - c) beni patrimoniali disponibili.
3. Sono beni demaniali quelli che appartengono all'amministrazione a titolo pubblicistico come indicati negli artt. 822 e 824 del Codice Civile e da altre leggi speciali.
4. Sono beni patrimoniali indisponibili quelli destinati allo svolgimento dei fini istituzionali dell'ente come specificati al secondo e terzo comma dell'art. 826 del Codice Civile, nonché i beni di interesse storico, artistico, scientifico, tecnologico, archivistico, bibliografico, naturalistico e di valore culturale che devono essere tutelati, valorizzati e recuperati.
5. Sono beni patrimoniali disponibili i beni destinati a produrre reddito costituito da frutti naturali o civili e comunque tutti i beni non compresi tra quelli sopra descritti, soggetti alle norme di diritto comune.
6. I valori dei beni avuti e dati in deposito sono rilevati separatamente contrapponendo ai valori attivi equivalenti valori passivi.

#### **Articolo 113 - Gestione del patrimonio**

2. La gestione patrimoniale dell'ente è uniformata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e si svolge in conformità ai seguenti indirizzi operativi:
  - a) destinare il bene ad usi strumentali per il raggiungimento dei fini istituzionali;
  - b) conseguire la massima redditività dei beni patrimoniali disponibili;
  - c) garantire la vigilanza sui beni;
  - d) garantire la conservazione del valore economico dei beni e della loro consistenza fisica mediante le manutenzioni;
  - e) assumere le iniziative necessarie per la tutela dei beni dell'ente;
  - f) osservare le regole del procedimento e dell'evidenza pubblica nell'attività negoziale che riguarda il patrimonio.

#### **Articolo 114 - Valutazione del patrimonio**

1. La valutazione dei beni è funzionale alla conoscenza del patrimonio complessivo dell'ente e deve consentire la rilevazione dei singoli elementi all'atto della loro acquisizione, nonché il costante aggiornamento nel tempo dei valori medesimi.
2. La determinazione dei valori patrimoniali comporta la rilevazione di tutte le operazioni che, durante l'esercizio, determinano variazioni nell'ammontare e nella tipologia dei

beni dell'ente, sia per effetto di transazioni monetarie e non monetarie che per effetto di qualsiasi altra causa.

3. Per la valutazione del patrimonio si applicano i criteri indicati nel principio contabile applicato all. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011.

## **Sezione n. 2 - Inventari**

### **Articolo 115 - Inventari**

1. L'inventario è il documento di rilevazione, descrizione e valutazione degli elementi patrimoniali ad una certa data. Tutti i beni di qualsiasi natura ed i diritti di pertinenza del Comune devono essere inventariati, fatta eccezione per quelli di cui al successivo articolo 122.
2. Gli inventari tenuti dall'ente sono composti da:
  - a) inventario dei beni immobili di uso pubblico per natura (mod. A);
  - b) inventario dei beni immobili di uso pubblico per destinazione (mod. B);
  - c) inventario dei beni immobili patrimoniali (mod. C);
  - d) inventario dei beni mobili di uso pubblico (mod. D);
  - e) inventario dei beni mobili patrimoniali (mod. E);
  - f) inventario dei crediti (mod. F);
  - g) inventario dei debiti e delle altre passività (mod. G);
  - h) inventario di tutti i titoli e atti che si riferiscono al patrimonio comunale (mod. H);
  - i) prospetto riassuntivo degli inventari (mod. I);
  - j) inventario delle cose di terzi avute in deposito (mod. L).
3. Gli inventari sono aggiornati annualmente e chiusi al termine di ogni esercizio finanziario secondo le procedure previste all'articolo 120.
4. Ove ciò sia consentito, gli inventari sono tenuti mediante procedure informatiche in modo da poter essere consultati ovvero stampati per raggruppamenti determinati in funzione delle categorie, della dislocazione, del consegnatario ovvero di ogni altro elemento ivi rilevato.

### **Articolo 116 - Inventari dei beni immobili**



1. Gli inventari dei beni immobili devono evidenziare:
  - a) il numero identificativo del bene;
  - b) la data di acquisizione o di inizio di utilizzo;
  - c) la denominazione, l'ubicazione e la descrizione;
  - d) la condizione giuridica e il titolo di possesso;
  - e) i riferimenti catastali (estremi, consistenza, rendita o reddito) e la destinazione urbana e/o edilizia;
  - f) lo stato di conservazione;
  - g) i vincoli e le tutele;
  - h) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati;
  - i) il valore contabile o di stima e il relativo criterio di valutazione;
  - j) l'eventuale reddito;
  - k) l'utilizzo ed il servizio di assegnazione;
  - l) il consegnatario e l'eventuale sub-consegnatario.

#### **Articolo 117 - Inventari dei beni mobili**

1. Gli inventari dei beni mobili devono evidenziare:
  - a) il numero identificativo del bene;
  - b) la data di acquisizione;
  - c) la denominazione, la descrizione e la categoria di appartenenza del bene;
  - d) la qualità o il numero degli oggetti;
  - e) la dislocazione, il servizio di assegnazione e l'eventuale centro di costo;
  - f) la condizione giuridica e il titolo di possesso;
  - g) lo stato di conservazione;
  - h) il valore contabile o di stima e il relativo criterio di valutazione;
  - i) il consegnatario e l'eventuale sub-consegnatario del bene.
2. In ogni stanza o locale dovrà essere esposta una tabella contenente l'elenco dei beni mobili presenti, il numero di inventario, la descrizione del bene ed il consegnatario cui sono affidati. La tabella consente ai consegnatari l'esercizio della vigilanza sui beni ad essi affidati.

#### **Articolo 118 - Tenuta ed aggiornamento degli inventari**

1. Il Servizio finanziario è preposto alla formazione, alla tenuta ed aggiornamento degli inventari.
2. A tal fine tutti i servizi che, nell'ambito della propria attività, seguono procedimenti aventi riflessi e rilevanza sul patrimonio immobiliare devono comunicarli al Servizio

finanziario ai fini dell'annotazione delle relative variazioni inventariali. Devono in particolare essere comunicate:

- a) gli acquisti e le alienazioni immobiliari;
  - b) le sdemanializzazioni dei beni;
  - c) la destinazione o la sottrazione di un bene ad un uso pubblico;
  - d) ogni altro atto o provvedimento che incide sul patrimonio immobiliare.
3. Il Servizio finanziario provvede annualmente, di norma entro il 28 febbraio, all'aggiornamento degli inventari alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente.

### **Sezione n. 3 - Beni mobili**

#### **Articolo 119 - Classificazione dei beni mobili**

1. In relazione alla natura ed alla tipologia, i beni mobili si distinguono nelle seguenti categorie:
  - a) impianti e macchinari;
  - b) attrezzature industriali e commerciali;
  - c) mezzi di trasporto;
  - d) mobili e arredi;
  - e) macchine per ufficio e hardware;
  - f) infrastrutture;
  - g) diritti reali di godimento
  - h) altri beni materiali.
2. Per specifiche esigenze, possono essere individuate sottocategorie di beni.

#### **Articolo 120 - Beni mobili non inventariabili**

1. Non sono di norma inventariabili, in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore, i beni mobili aventi un costo unitario inferiore a € 200,00= (duecento/00), oltre IVA, fatta eccezione per quelli appartenenti alle universalità di beni.
2. I beni mobili aventi un costo unitario inferiore a 500,00= (cinquecento/00) euro sono interamente ammortizzati nell'esercizio in cui sono acquisiti.

#### **Articolo 121 - Universalità di beni mobili**

1. I beni mobili della stessa specie e natura, di modesto valore economico ed aventi una destinazione unitaria possono essere inventariati come universalità.
2. Rientrano nella categoria delle universalità di beni mobili gli elementi degli arredi d'ufficio, di scuola ..., anche di valore superiore a € 200,00= (duecento/00), che costituiscono un complesso unitario e funzionale.

### **Articolo 122 - Consegnatari e sub-consegnatari dei beni. Qualifica**

1. I beni mobili dell'ente sono affidati ai consegnatari che li ricevono in consegna. Per i beni dislocati in sedi o unità operative staccate, possono essere incaricati dei sub-consegnatari che operano alle dipendenze dell'agente principale.
2. In relazione ai compiti ad essi affidati, i consegnatari dei beni assumono la qualifica di agenti contabili.
3. Assumono la qualifica di agente contabile i consegnatari per debito di custodia a cui vengono affidati i compiti previsti all'articolo 125, lettere a) e c). Essi rendono il conto giudiziale della gestione e sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti.

### **Articolo 123 - Compiti, divieti ed obblighi dei consegnatari**

1. Ai consegnatari possono essere affidati, anche congiuntamente:
  - a) la custodia, la conservazione e la gestione dei beni;
  - b) la cura del livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici, delle apparecchiature informatiche e delle altre macchine in dotazione agli uffici;
  - c) la vigilanza sui beni affidati nonché sul loro regolare e corretto utilizzo;
  - d) la vigilanza, le verifiche ed il riscontro sul regolare adempimento delle prestazioni e delle prescrizioni contenuti nei contratti stipulati dall'ente per l'affidamento delle forniture dei beni e servizi.
2. È fatto divieto ai consegnatari ed ai sub-consegnatari di delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni ad altri soggetti, rimanendo ferma, in ogni caso, la personale responsabilità dei medesimi e dei loro sostituti.
3. Relativamente ai beni mobili loro affidati, i consegnatari hanno l'obbligo di comunicare ogni variazione di carico e scarico dei beni loro affidati compilando apposito prospetto.
4. I sub-consegnatari rispondono della consistenza e della conservazione dei beni ad essi affidati e hanno l'obbligo di comunicare al consegnatario le variazioni intervenute durante l'esercizio, compilando apposito prospetto.

### **Articolo 124 - Individuazione dei consegnatari agenti contabili**

1. In relazione alle specifiche caratteristiche e modalità organizzative dell'ente nonché sulla base di quanto disposto dal vigente regolamento generale degli uffici e dei

servizi, sono nominati consegnatari dei beni con la qualifica di agente contabile, ciascun responsabile del servizio, relativamente ai beni mobili assegnati in via esclusiva al servizio, oltre ai materiali di facile consumo per l'espletamento delle attività di ufficio a cui è preposto;

2. Ulteriori agenti contabili possono essere individuati in relazione a specifiche articolazioni della struttura organizzativa dell'ente, al fine di garantire una corretta gestione dei beni mobili ed il regolare espletamento delle funzioni.

### **Articolo 125 - Nomina dei consegnatari**

1. L'incarico di consegnatario con qualifica di agente contabile è conferito, fino a revoca, con deliberazione della Giunta Comunale, sulla base della dotazione organica vigente.
2. I provvedimenti di nomina dei consegnatari, dei sub-consegnatari e dei sostituti sono notificati ai soggetti interessati e trasmessi al responsabile del Servizio finanziario. Il provvedimento di nomina del consegnatario che assume la qualifica di agente contabile è trasmesso anche alla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti.

### **Articolo 126 - Responsabilità**

I consegnatari dei beni mobili sono direttamente e personalmente responsabili degli oggetti ricevuti a seguito di regolare verbale di consegna, relativamente al periodo in cui sono stati in carica, secondo le regole generali in materia di responsabilità amministrativa e contabile.

### **Articolo 127 - Cambio di dislocazione dei beni**

In caso di cambiamento di dislocazione di uno o più beni, che comporti o meno il cambio del consegnatario, viene fatta comunicazione al responsabile del Servizio finanziario contenente:

- a) il numero di inventario;
- b) la dislocazione, il servizio di provenienza e quello di destinazione;
- c) il consegnatario uscente e quello subentrante;
- d) la data di passaggio del bene;
- e) la descrizione del bene;
- f) l'eventuale provvedimento in base al quale è stata disposta la variazione.

### **Articolo 128 - Cambio del consegnatario**

1. In caso di cambiamento del consegnatario, il passaggio dei beni avviene al momento del cambio e sulla base della materiale ricognizione dei beni esistenti da effettuarsi alla presenza del consegnatario uscente, del consegnatario subentrante e del responsabile del Servizio finanziario.
2. Delle operazioni di consegna viene redatto un verbale contenente la descrizione dei beni ed il loro stato di conservazione. Nel verbale viene dato atto dell'avvenuta ricognizione dei beni ed evidenziati i beni mancanti o quelli in precarie condizioni d'uso.

### **Articolo 129 - Discarico dei beni mobili**

La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per dismissioni, furti, deterioramenti, fuori uso o altri motivi non imputabili a responsabilità del consegnatario è comunicata dal responsabile del servizio che ha in consegna il bene al responsabile del Servizio finanziario. Nella comunicazione viene indicato l'eventuale obbligo di reintegrazione o risarcimento del danno a carico del responsabile, nel caso in cui vengano riscontrate omissioni, dolo o colpa grave.

## **TITOLO XIX - LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

### **Articolo 130 - Organo di revisione economico-finanziaria**

1. La revisione della gestione economico-finanziaria è affidata in attuazione della legge e dello Statuto all'organo di revisione.
2. L'organo di revisione ha sede presso gli uffici del Comune, in idonei locali per le proprie riunioni e per la conservazione della documentazione. L'organo di revisione, per l'espletamento delle sue funzioni, potrà utilizzare nell'orario di apertura degli uffici e compatibilmente con le esigenze di questi, i locali ubicati nella sede municipale. Potrà inoltre utilizzare le attrezzature informatiche a disposizione del Servizio finanziario.
3. L'organo di revisione economico-finanziaria, nell'esercizio delle sue funzioni:
  - a) può accedere agli atti e documenti del Comune e delle sue istituzioni tramite richiesta anche verbale al Segretario Comunale, ai responsabili dei servizi o agli agenti contabili. Tali atti e documenti sono messi a disposizione nei termini richiesti o comunque con la massima tempestività;
  - b) riceve la convocazione del Consiglio con l'elenco dei punti all'ordine del giorno;
  - c) riceve le attestazioni di assenza della copertura finanziaria della spesa rese dal responsabile del Servizio finanziario;
  - d) può partecipare alle sedute del Consiglio dedicate alla discussione e all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto;
  - e) può convocare, per avere chiarimenti, i responsabili dei servizi;
  - f) può eseguire in qualsiasi momento ispezioni e controlli.

### **Articolo 131 - Nomina dell'organo di revisione**

1. L'organo di revisione è nominato dal Consiglio Comunale e dura in carica 3 (tre) anni decorrenti dalla data di immediata eseguibilità della delibera.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'organo di revisione estratto dall'elenco istituito ai sensi del D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, deve far pervenire l'accettazione della carica, a pena di decadenza, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della richiesta. L'accettazione della carica deve essere formulata con apposita dichiarazione con allegata attestazione resa nelle forme di legge, di non sussistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità e del rispetto del limite degli incarichi.
3. Il Consiglio provvede, entro il termine di scadenza del mandato, alla nomina del nuovo organo. Decorso tale termine l'organo è prorogato per non più di 45 (quarantacinque) giorni, trascorsi inutilmente i quali senza che si sia provveduto alla sua ricostituzione, esso decade automaticamente e gli atti adottati sono nulli.

### **Articolo 132 - Deroga ai limiti di affidamento degli incarichi**

1. Al fine di assicurarsi particolari professionalità di alto profilo, il Consiglio Comunale può procedere alla nomina dei revisori anche in deroga al limite degli incarichi disposto dall'articolo 238, comma 1, del T.U.E.L..
2. L'esercizio della facoltà di deroga deve essere analiticamente motivato.

### **Articolo 133 - Principi informativi dell'attività dell'organo di revisione**

1. L'organo di revisione, nell'espletamento del suo mandato, si ispira ai principi di comportamento stabiliti dai rispettivi ordini professionali. Ogni revisore adempie alle sue funzioni con la diligenza del mandatario e in difetto è responsabile dei danni subiti dal Comune.
2. L'organo di revisione uniforma la sua azione di indirizzo e di impulso, cooperazione ed assistenza, verifica e controllo, per conseguire la migliore efficacia, efficienza, economicità e produttività dell'azione amministrativa dell'ente.
3. L'organo di revisione risponde della verità delle attestazioni ed è tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio ed a mantenere la riservatezza sui fatti e documenti di cui viene a conoscenza nell'espletamento del suo mandato.

### **Articolo 134 - Attività dell'organo di revisione**

1. Alle sedute dell'Organo di revisione possono assistere il Sindaco, il Segretario Comunale, l'assessore al Bilancio, ove nominato, ed il responsabile del Servizio finanziario.
2. Tutte le riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni assunte dall'organo di revisione devono risultare da appositi verbali, progressivamente numerati, i cui originali dovranno essere conservati presso il Servizio finanziario.

### **Articolo 135 - Funzioni dell'organo di revisione**

1. L'organo di revisione, nell'ambito dei principi dell'ordinamento e dello Statuto, collabora con il Consiglio Comunale in materie che siano oggettivamente attinenti all'esercizio delle funzioni di controllo ed indirizzo del Consiglio stesso ed esercita tutte le funzioni previste dall'art. 239 del T.U.E.L..
2. La collaborazione viene formulata con pareri, rilievi, osservazioni e proposte, sugli aspetti economici, patrimoniali e finanziari dell'area di competenza consiliare, tese a conseguire attraverso la responsabilizzazione dei risultati una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione, nonché ad ottenere diminuzioni di costi e miglioramento dei tempi e dei modi dell'intera azione amministrativa.
3. All'organo di revisione spettano altresì i controlli sull'andamento della gestione in merito al patto di stabilità interno, con particolare riferimento alla disciplina specifica della materia.
4. L'organo di revisione redige apposita relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto, da rendere entro il termine di 20 (venti) giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo.
5. Nella relazione l'organo attesta, in funzione certificatoria, la conformità dei dati del rendiconto con quelli delle scritture contabili del Comune, del Tesoriere e degli altri agenti contabili. Nella relazione l'organo deve esprimere complessivi pareri sulle gestioni affidate a terzi, sui rapporti con le aziende speciali, società controllate e partecipate, nonché valutazione complessiva degli aspetti finanziari, economici e patrimoniali delle gestioni, formulando considerazioni, rilievi e proposte tendenti a conseguire migliore efficienza, efficacia ed economicità.
6. L'organo di revisione ha l'obbligo di riferire immediatamente al Consiglio le gravi irregolarità riscontrate nella gestione del Comune, nonché di contestuale denuncia qualora queste siano suscettive di configurare ipotesi di responsabilità degli operatori, agli organi titolari delle relative azioni giurisdizionali.
7. Prima della formalizzazione definitiva del rilievo l'organo deve acquisire chiarimenti dal o dai responsabili a cui la grave irregolarità appare addebitabile.
8. Il referto deve essere trasmesso al Sindaco. Il Consiglio Comunale deve essere convocato entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione per la valutazione della denuncia e per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

### **Articolo 136 - Termini e modalità per l'espressione dei pareri**

1. L'organo di revisione deve esprimere il parere sulla proposta di bilancio di previsione predisposto dall'organo esecutivo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento.
2. Gli altri pareri devono essere formulati entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della proposta di deliberazione o della richiesta. In caso di motivata urgenza il termine può essere ridotto ad un giorno. Le proposte di deliberazione devono essere munite delle attestazioni e dei pareri previsti dal T.U.E.L..
3. La richiesta di acquisizione del parere può essere effettuata dal Sindaco, dal Segretario Comunale e dai responsabili dei servizi interessati e trasmessa all'organo di revisione anche via mail.
4. L'organo esecutivo può richiedere pareri preventivi all'organo di revisione in ordine agli aspetti finanziari, economici e patrimoniali delle materie di competenza. L'organo di revisione esprime le proprie valutazioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta.

### **Articolo 137 - Cessazione, revoca e decadenza dall'incarico**



1. Il revisore cessa dall'incarico per:
  - a) scadenza del mandato;
  - b) dimissioni volontarie;
  - c) impossibilità di svolgere il proprio mandato per un periodo di tempo continuativo superiore a 90 (novanta) giorni.

Il revisore ne dà comunicazione all'ente entro 5 (cinque) giorni da momento in cui viene a conoscenza dell'impedimento.
2. Il revisore viene revocato dall'incarico per grave inadempienza nell'espletamento delle sue funzioni e, in particolare, per mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 135, comma 5. Il Sindaco, sentito il responsabile del Servizio finanziario, contesterà i fatti al revisore assegnando 10 (dieci) giorni per le controdeduzioni.
3. Il revisore decade dall'incarico:
  - a) per mancata firma del parere su più di 3 (tre) delibere soggette allo stesso nel corso dell'anno;
  - b) per sopravvenuta incompatibilità allo svolgimento dell'incarico;
  - c) per cancellazione o sospensione dall'albo o registro professionale.
4. La cessazione e la decadenza dell'incarico vengono dichiarate dal Consiglio Comunale che, nella stessa seduta o nella prima seduta utile successiva, provvederà alla sostituzione, previo espletamento della procedura di estrazione di cui al D.M. 15/2/2012, n. 23. Nel caso di dimissioni volontarie il revisore resta in carica fino all'accettazione dell'incarico da parte del sostituto.
5. La revoca viene disposta con deliberazione del Consiglio Comunale da notificare all'interessato entro 10 (dieci) giorni dall'adozione.

### **Articolo 138 - Trattamento economico**

1. Con la deliberazione di nomina il Consiglio Comunale determina i compensi ed i rimborsi spese spettanti a ciascun componente entro i limiti di legge.
2. Se nel corso del mandato vengono assegnate all'organo di revisione ulteriori funzioni o gestiti servizi a mezzo di nuove istituzioni, il compenso di cui al comma 1 potrà essere aumentato fino ai limiti massimi di cui all'articolo 241, commi 2 e 3 del T.U.E.L..
3. Il compenso verrà corrisposto con cadenza annuale. Nel caso di cessazione per qualsiasi causa dall'incarico il compenso verrà corrisposto in relazione al rateo maturato fino alla data di effetto della cessazione.

## **TITOLO X – NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 139 - Pubblicazione ed entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore con la data di esecutività ovvero di immediata eseguibilità della delibera e sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi.

#### **Articolo 140 - Rinvio ad altre disposizioni**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme contenute nell'ordinamento ed in altre disposizioni specifiche di legge nonché del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, in quanto compatibili.
2. A seguito di sopravvenute norme di legge aventi carattere inderogabile incompatibili con il presente regolamento, si applicheranno le norme di legge cogenti, in attesa dell'adeguamento delle disposizioni del presente regolamento.

#### **Articolo 141 - Norme transitorie e finali**

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 64 in data 30 settembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme incompatibili previste in altri regolamenti comunali, che dovranno, comunque, essere successivamente adeguati.